

BANCA D'ITALIA

**SCHEDE SULLE DISCREZIONALITA' NAZIONALI CONTENUTE NEL
NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE ("BASILEA 2") E NELLE PROPOSTE
DI DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI REQUISITI PATRIMONIALI
DELLE BANCHE E DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE DELLE
BANCHE E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO**

Roma, marzo 2005

Articoli proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
		<i>Descrizione della discrezionalità</i>	<i>Indicazione sull'intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizione sintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla scelta proposta</i>
CRD, Articolo 60	24 e 27	<p>SOCIETÀ BANCARIE, MOBILIARI E ALTRE ENTITÀ FINANZIARIE AFFILIATE</p> <p>Le partecipazioni di controllo o di maggioranza in società bancarie e finanziarie devono essere consolidate. In alternativa, tali interessenze devono essere dedotte dal patrimonio di vigilanza.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità nel senso del consolidamento</p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto sono previste modalità alternative sempre utilizzabili dall'Autorità di vigilanza.</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 1).</p>
CRD, Articoli 60 e 133	28	<p>PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE DI MINORANZA IN BANCHE, SOCIETÀ MOBILIARI E ALTRE ENTITÀ FINANZIARIE</p> <p>Le partecipazioni significative di minoranza in società bancarie, mobiliari e altre entità finanziarie in cui non vi siano posizioni di controllo saranno escluse dal capitale del gruppo bancario mediante deduzione dei relativi investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione. In alternativa, e a determinate condizioni, a tali investimenti potrà essere applicato il consolidamento proporzionale ("pro quota"). Ad esempio, tale metodo potrebbe essere appropriato per le "joint venture" o nei casi in cui l'autorità di vigilanza accerti che la capogruppo sia tenuta, de iure o de facto, a sostenere l'entità partecipata solo in termini di quota proporzionale e gli altri azionisti rilevanti abbiano i mezzi e la volontà di sostenerla in misura proporzionale. Il massimale al disopra del quale le partecipazioni minoritarie saranno ritenute significative e come tali dedotte o</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità</p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto sono previste modalità alternative sempre utilizzabili dall'Autorità di vigilanza.</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 1). Deduzione per le partecipazioni superiori al 10%; deduzione anche per le partecipazioni sotto il 10%, se il totale di tali partecipazioni supera il 10% del Patrimonio di vigilanza; consolidamento pro-quota per le partecipazioni (di controllo) che superano il 20%.</p>

		consolidate pro quota, deve essere determinato dalle prassi contabili e/o prudenziali nazionali. A titolo di esempio, nell'Unione europea tale massimale si colloca tra il 20 e il 50%.	
CRD, Articolo 59	30 e 34	<p>ENTITA' ASSICURATIVE</p> <p>30. Una banca che possiede un'affiliata assicurativa ne sopporta pienamente il rischio imprenditoriale, e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle banche, il Comitato ritiene che allo stadio attuale sia appropriato, in linea di principio, dedurre gli investimenti in azioni e altri strumenti di patrimonializzazione in affiliate assicurative, nonché le partecipazioni significative di minoranza in tali entità. Secondo questo approccio, le banche porterebbero in detrazione dai loro bilanci le attività e passività, nonché gli investimenti di capitale di terzi nelle compagnie assicurative controllate. Eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso muovere da un'ottica di gruppo nel determinare l'adeguatezza patrimoniale ed evitare duplicazioni nel computo delle risorse di capitale.</p> <p>34. Le autorità di vigilanza accerteranno che anche le partecipazioni assicurative di maggioranza o di controllo non consolidate e per le quali gli investimenti di capitale sono portati in deduzione o sottoposti a un approccio alternativo a livello di gruppo siano anch'esse adeguatamente capitalizzate al fine di ridurre la possibilità di potenziali perdite future per la banca interessata. Esse vigileranno sulle azioni intraprese dalle</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Titolo IV, Cap. 1).</p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare.</p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>L'art. 59 consente di applicare la previsione della direttiva conglomerati (2002/87) che ammette l'utilizzo di metodi alternativi alla deduzione.</p> <p>Sul punto si riterrebbe opportuno condurre specifiche analisi quantitative per valutare l'impatto delle diverse scelte (deduzione oppure metodi alternativi).</p>

		partecipate per correggere eventuali carenze di capitale. Ove non colmate tempestivamente, tali carenze saranno parimenti portate in deduzione dal patrimonio della banca capogruppo.	
CRD, Articolo 69		<p>REQUISITI RIDOTTI PER LE BANCHE E ALTRE FILIAZIONI APPARTENENTI A GRUPPI BANCARI</p> <p>Facoltà degli Stati membri di escludere dal calcolo dei requisiti patrimoniali le filiazioni di un ente creditizio, qualora sia la filiazione che l'ente creditizio siano soggetti all'autorizzazione e alla vigilanza dello Stato membro interessato, la filiazione rientri nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio e siano soddisfatte una serie di condizioni finalizzate a garantire una ripartizione adeguata dei fondi propri tra l'impresa madre e le filiazioni.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Cap. 2) sono già previste disposizioni analoghe.</p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare un aggravio in termini di capitale regolamentare alle banche (e imprese di investimento) appartenenti ai gruppi bancari.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il testo di luglio riporta tra le condizioni l'assunzione da parte della capogruppo di un obbligo incondizionato di coprire tutte le passività della filiazione. In sede di negoziato politico è stato concordato di sostituire tale obbligo con altra condizione meno stringente, prevedendo in aggiunta che la capogruppo controlli al 51% la filiazione.</p> <p>Andrà valutato fino a che punto prevedere la riduzione dei requisiti patrimoniali per le filiazioni. La normativa vigente prevede un livello del 7% invece dell'8%. La Direttiva consente una riduzione fino a zero.</p>
CRD, Articolo 70		<p>CONSOLIDAMENTO INDIVIDUALE</p> <p>Le autorità competenti possono autorizzare caso per caso le banche capogruppo residenti in uno Stato membro a includere nel calcolo dei requisiti le filiazioni aventi sede nella Comunità che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), c) e d) e le cui esposizioni o passività rilevanti siano detenute nei confronti della capogruppo stessa.</p> <p>La discrezionalità consentirebbe di computare nei mezzi patrimoniali della capogruppo anche</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare un nuovo livello di calcolo dei requisiti intermedio tra quello individuale e quello consolidato.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In sede di negoziato politico è stato concordato di estendere la possibilità del "consolidamento individuale" anche alle filiazioni extra-europee.</p> <p>Andrà valutato l'impatto di tale disposizioni sulle filiazioni in Italia di banche comunitarie.</p>

		quelli delle controllate esposte in misura rilevante nei confronti della capogruppo stessa	
CRD, Articolo 72(3)		<p>ESENZIONE DAGLI OBBLIGHI D'INFORMATIVA DELLE BANCHE CONSOLIDATE IN UN PAESE TERZO</p> <p>Le autorità di vigilanza su base consolidata possono decidere di non applicare, in tutto o in parte, gli obblighi di informativa agli enti creditizi inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.</p>	<p><i>Non si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La normativa attuale prevede obblighi di informativa anche alle banche consolidate presso paesi non appartenenti all'U.E.</p>
CAD, Articolo 22		<p>ESENZIONE DAI REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI DEI GRUPPI DI IMPRESE DI INVESTIMENTO</p> <p>Le autorità competenti tenute a o incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata di gruppi di imprese di investimento possono, caso per caso, derogare all'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata al verificarsi di determinate condizioni</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla necessità di evitare un eccessivo onere ai gruppi di imprese di investimento.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La modifica della normativa internazionale potrebbe implicare una revisione della attuale normativa di vigilanza</p>

Articolo proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
		<i>Descrizione della discrezionalità</i>	<i>Indicazione sull'intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizione sintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla scelta proposta</i>
CRD, Articolo 80(7)		OPERAZIONI INTRA-GRUPPO Possibilità di escludere dal calcolo dei requisiti le esposizioni verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario	<u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u> <u>Motivazioni</u> <p>Nella normativa vigente non sono previste disposizioni analoghe.</p> <p>Il rischio di credito rimane anche nel caso di default di una banca dello stesso gruppo.</p> <p>L'esclusione delle operazioni intra-gruppo avviene al momento del calcolo del requisito consolidato.</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, §§ 4-6	54	CREDITI VERSO SOGGETTI SOVRANI A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione di rischio inferiore alle esposizioni verso i soggetti sovrani (o le banche centrali) del paese in cui le banche hanno sede, se denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta. Ove questa facoltà venga esercitata, anche altre autorità nazionali di vigilanza potranno permettere alle banche rientranti nella loro competenza di applicare la stessa ponderazione di rischio alle esposizioni verso gli stessi soggetti sovrani (o banche centrali) denominate in valuta locale e finanziate nella stessa valuta.	<i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i> <u>Motivazioni</u> <p>Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, All. A) sono già previste disposizioni analoghe.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Relativamente al riconoscimento della ponderazione 0% per i paesi non U.E. e non G-10 la discrezionalità consente di poter valutare l'effettiva solvibilità dei governi e delle banche centrali di tali paesi.</p> <u>Punti di attenzione</u> <p>Il riconoscimento della migliore ponderazione stabilita da paesi terzi all'UE continuerà a essere valutata caso per caso.</p>

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 7	55	<p>Ai fini della ponderazione delle esposizioni verso soggetti sovrani, le autorità di vigilanza potranno riconoscere i rating del rischio paese assegnati dalle agenzie per il credito all'esportazione (ECA). Per essere riconosciuta idonea, una ECA deve pubblicare i propri punteggi e conformarsi alla metodologia definita dall'OCSE. Le banche potranno scegliere di utilizzare i rating pubblicati dalle singole ECA riconosciute dalla propria autorità di vigilanza, oppure quelli concordati dalle ECA aderenti all' "Arrangement on Officially Supported Export Credits". La metodologia dell'OCSE prevede otto classi di rating associate a premi minimi di assicurazione delle esportazioni.</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con la coerenza generale delle nuove disposizioni che attribuiscono valore normativo ai rating delle agenzie esterne.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il mutuo riconoscimento europeo consentirebbe di disporre di rating di stati sovrani non valutati dall'agenzia nazionale per il credito all'esportazione (ad es, per l'Italia, la SACE).</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, §§ 9 e 15-17	57	<p>CREDITI VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO NON APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI</p> <p>I crediti nei confronti di enti del settore pubblico (ESP) nazionali saranno ponderati, a discrezione delle autorità nazionali, in base alle opzioni 1 o 2 applicate ai crediti verso banche. Ove prescelta, l'opzione 2 andrà applicata senza la ponderazione preferenziale prevista per i crediti a breve termine.</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2) sono già previste disposizioni analoghe.</p> <p>L'equiparazione del trattamento degli enti del settore pubblico alle banche è, di fatto, indipendente da quale opzione (1 o 2) viene a essere scelta per il trattamento dei crediti verso le banche (cfr. scheda su Par. 60 dell'Accordo).</p> <p>Qualunque sia l'opzione scelta il trattamento delle ESP seguirà quello delle banche, a eccezione del caso di equiparazione agli Stati sovrani (cfr. scheda su Par. 58 dell'Accordo).</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il testo della Direttiva stabilisce anche la possibilità di un riconoscimento di tale discrezionalità esercitata da altro Stato membro o da un Stato terzo. Si ritiene di</p>

			<p>mantenere anche questa discrezionalità e di esercitarla, coerentemente con quanto previsto dall'attuale regolamentazione (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 4.2)</p>
<p>CRD, Allegato VI, Parte 1, §§ 10-12.</p>	<p>58</p>	<p>A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza i crediti verso alcuni enti del settore pubblico potranno altresì essere equiparati a quelli verso i soggetti sovrani nelle cui giurisdizioni gli ESP hanno sede. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche rientranti nella propria competenza di ponderare nello stesso modo le attività verso tali ESP.</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2).</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il testo della Direttiva stabilisce che <u>non deve sussistere una differenza nella rischiosità delle esposizioni verso i governi centrali ovvero verso quelli regionali e locali</u>. A questo fine, si richiamano due condizioni: 1) la potestà fiscale riconosciuta dall'ordinamento nazionale alle autorità locali; 2) l'esistenza di meccanismi istituzionali finalizzati a ridurre il rischio di fallimento delle autorità locali.</p> <p>La norma di "Basilea2" implica l'esercizio della discrezionalità al fine di evitare il riconoscimento automatico di ponderazioni preferenziali di governi locali che non rispondono ai suddetti criteri.</p> <p>La norma proposta in sede UE consente di escludere la discrezionalità perché stabilisce criteri oggettivi per il riconoscimento. Qualora tali requisiti non venissero rispettati si applicherà la ponderazione prevista per le banche (cfr. scheda su Par. 57 dell'Accordo).</p> <p>Per quanto riguarda il mutuo riconoscimento automatico, proposto dal Consiglio dell'UE, si esprimono perplessità, in quanto le modalità di esercizio, pur a parità di criteri, potrebbero differire tra i diversi paesi UE.</p> <p>Si continuerebbe a esercitare la discrezionalità nel caso di equiparazione delle ESP al Governo centrale effettuato da paesi non UE</p>

<p>CRD, Articolo 80(3) e Allegato VI, Parte 1, §§ 24-25.</p>	<p>60</p>	<p>CREDITI VERSO BANCHE</p> <p>Esistono due opzioni per i crediti verso banche. Le autorità nazionali di vigilanza applicheranno una delle due opzioni a tutte le banche rientranti nella loro giurisdizione. I crediti verso banche prive di rating non potranno in nessun caso ricevere una ponderazione di rischio inferiore a quella applicata ai crediti verso soggetti sovrani del paese di rispettiva appartenenza.</p> <p><i>L'opzione 1 prevede che a tutte le banche con sede in un dato paese sia attribuita la ponderazione di cui alla categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella assegnata ai crediti verso il governo del paese in questione. Tuttavia, i crediti verso le banche appartenenti a paesi con rating da BB+ a B- e a paesi privi di rating saranno soggetti a un coefficiente massimo del 100%. L'opzione 2 basa la ponderazione del rischio sui rating assegnati alle singole banche da istituti esterni di valutazione del merito creditizio, applicando una ponderazione del 50% a quelle prive di rating</i></p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità</p> <p>Si opterebbe per l'opzione 1 (cfr. Allegato VI, Parte 1, §§ 26-27)</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Nella normativa vigente (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2) sono già previste disposizioni analoghe.</p> <p>Motivazioni connesse con il limitato numero delle banche italiane con rating proprio.</p>
<p>CRD, Allegato VI, Parte 1, § 36.</p>	<p>64</p>	<p>Se l'autorità nazionale di vigilanza ha deciso di applicare il trattamento preferenziale ai crediti verso soggetti sovrani di cui al paragrafo 54, essa potrà altresì assegnare – nel quadro di entrambe le opzioni 1 e 2 – la ponderazione della categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella applicata ai crediti verso soggetti sovrani, con un valore minimo del 20%, ai crediti verso banche di scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi, denominati e rifinanziati in moneta locale.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità, ferma restando la preferenza per l'opzione 1 (vedi scheda su Par. 60 dell'Accordo).</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 2).</p> <p>Motivazioni basate sulla sostanziale solidità dei sistemi finanziari nei confronti dei quali è stata già effettuata la scelta di prevedere una ponderazione preferenziale (vedi scheda su Par. 54 dell'Accordo).</p>

<p>La proposta di direttiva <u>non</u> contempla questa opzione, in quanto non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico.</p>	67	<p>CREDITI VERSO IMPRESE</p> <p>Le autorità di vigilanza dovrebbero aumentare la ponderazione standard per i crediti verso imprese prive di rating qualora ritengano che un valore più alto sia giustificato dai precedenti episodi di inadempienza riscontrati nella propria giurisdizione. Nel quadro del processo di controllo prudenziale, le autorità di vigilanza potranno anche considerare se la qualità dei crediti verso imprese detenuti da singole banche non sia tale da legittimare una ponderazione standard del rischio superiore al 100%.</p>	<p><i>Si intende mantenere la discrezionalità. L'effettivo esercizio della discrezionalità dipenderà dalle specifiche condizioni di mercato.</i></p> <p>Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto viene semplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedere requisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.</p>
<p>La proposta di direttiva <u>non</u> contempla questa opzione</p>	68	<p>METODO STANDARDIZZATO SEMPLIFICATO</p> <p>A discrezione delle autorità nazionali, alle banche potrà essere consentito di applicare una ponderazione del 100% a tutti i crediti verso imprese, indipendentemente dai rating esterni. Qualora tale facoltà venga esercitata, l'autorità di vigilanza dovrà assicurarsi che le banche applichino con coerenza un unico metodo, ossia che utilizzino i rating esterni in tutti i casi in cui questi sono disponibili ovvero non li utilizzino affatto. Per evitare che la scelta dei rating esterni venga fatta per una mera riduzione del capitale regolamentare, le banche dovrebbero essere autorizzate dall'autorità di vigilanza ad adottare l'opzione che prevede la ponderazione del 100% per tutti i crediti verso imprese.</p>	<p><u>Non</u> è possibile esercitare la discrezionalità in quanto la proposta di direttiva non contempla questa opzione</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Il metodo standardizzato semplificato è stato ipotizzato per i Paesi non G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>L'esercizio di tale opzione implica l'applicazione del metodo standard semplificato di cui all'allegato 9 dell'Accordo, che non è previsto dalla proposta di Direttiva.</p>
<p>CRD, Allegato VI, parte 1, § 41</p>	69	<p>ATTIVITÀ RICOMPRESSE NEI PORTAFOGLI REGOLAMENTARI AL DETTAGLIO</p> <p>Le attività che soddisfano i criteri elencati al paragrafo 70 potranno essere considerate a fini di computo del patrimonio di vigilanza come attività al dettaglio e, in quanto tali,</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esigenza di garantire il mantenimento di idonei flussi di credito nei confronti del mondo delle piccole e medie imprese.</p>

		ricomprese in un apposito portafoglio regolamentare al dettaglio ("retail"). Le esposizioni incluse in tale portafoglio potranno avere una ponderazione del 75%, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 75 per i prestiti scaduti.	<p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Non è una discrezionalità dell'Autorità di vigilanza in senso tecnico, in quanto le esposizioni che rispettano i requisiti di cui al par. 70 dell'Accordo possono essere ricomprese nel portafoglio retail <u>a discrezione della banca.</u></p>
CRD, 79(2)	Articolo 70	Ai fini dell'inclusione nel portafoglio regolamentare al dettaglio (che beneficia di una ponderazione del 75%), le esposizioni devono rispettare quattro condizioni, tra le quali quella del frazionamento: l'autorità di vigilanza deve assicurarsi che il portafoglio "retail" sia diversificato in misura sufficiente a ridurre i rischi. A titolo di suggerimento, l'Accordo ipotizza una soglia limite dello 0,2% del portafoglio "retail" complessivo entro la quale deve essere contenuta l'esposizione aggregata (al lordo di eventuali riduzioni connesse con l'utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio) verso un unico cliente (o gruppo di clienti connessi).	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esigenza di garantire il mantenimento di idonei flussi di credito nei confronti del mondo delle piccole e medie imprese.</p> <p>Motivazioni connesse con l'assenza di oggettivi criteri discriminanti e di connesse evidenze empiriche.</p> <p>Alla luce delle prime evidenze empiriche, non si intenderebbe applicare il suggerimento di "Basilea2" (0,2%).</p> <p>La soglia di concentrazione dovrà essere definita sulla base di ulteriori approfondimenti empirici al fine di evitare la fissazione di limiti eccessivamente penalizzanti per le banche di piccole dimensioni (ad es. bcc).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In generale si osserva che l'Accordo e la Direttiva stabiliscono una soglia massima di € 1 mln. per ciascuna esposizione ai fini dell'inclusione della stessa nel portafoglio "retail" (peraltro, come precisato dalla Commissione, tale importo può essere discrezionalmente ridotto, in base alle dimensioni del mercato locale, in sede di recepimento).</p>
La proposta di direttiva <u>non</u> contempla questa opzione in quanto non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico	71	Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero valutare se le ponderazioni di rischio di cui al paragrafo 69 siano da considerarsi troppo basse sulla base dei passati episodi di inadempienza per questo tipo di esposizioni nelle rispettive giurisdizioni. Esse potranno pertanto richiedere alle banche di innalzare tali coefficienti, ove opportuno.	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p>Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto viene semplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedere requisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.</p>

<p>CRD, Allegato VI, Parte 1, §§ 43 e 45.</p>	<p>72</p>	<p>CREDITI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI RESIDENZIALI</p> <p>I crediti totalmente garantiti da ipoteca su immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione avranno un coefficiente di ponderazione del 35%. Nell'applicare questo coefficiente, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi – tenuto conto della regolamentazione nazionale per la concessione di finanziamenti all'edilizia abitativa – che questa ponderazione di favore venga applicata in modo restrittivo ai soli immobili residenziali e in osservanza di rigorosi criteri cautelativi, come l'esistenza di un consistente margine di garanzia addizionale sull'ammontare del prestito basato su stringenti regole di valutazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero aumentare la ponderazione standard in caso di inosservanza di tali criteri.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni sostanzialmente coerenti con quelle previste dall'Accordo (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il margine di garanzia è già previsto dal <i>loan-to-value</i> previsto dall'attuale normativa (pari al'80%).</p> <p>Occorre valutare se confermare o meno la possibilità di ridurre il margine di garanzia (come avviene adesso dal 20% a 0) in presenza di garanzie aggiuntive.</p>
<p>CRD, Allegato VI, Parte 1, § 46</p>		<p>AMMISSIBILITA' DELLE GARANZIE IPOTECARIE SU IMMOBILI ANCHE NEL CASO IN CUI IL RIMBORSO DEL DEBITO DIPENDA IN MISURA RILEVANTE DALLA PERFORMANCE DELL'IMMOBILE IPOTECATO</p> <p>Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione per cui la capacità di restituzione del debito non deve dipendere dai risultati dell'immobile, nel caso di esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali situati sul loro territorio, se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Per il concreto esercizio di tale discrezionalità occorrerà condurre specifici approfondimenti in collaborazione con l'industria bancaria relativamente agli effettivi tassi di perdita del mercato degli immobili residenziali</p>

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 47		Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui al § 46, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 35% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili residenziali.	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>L'applicazione della migliore ponderazione alle esposizioni della specie riferite ad altri Paesi dell'UE andrà valutata caso per caso.</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 55		<p>Le autorità competenti possono rinunciare alla condizione per cui il rimborso delle esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali situati sul loro territorio non dipenda dalla performance dell'immobile se si accerta che sul loro territorio esiste un mercato di immobili non residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita che non superino i limiti seguenti: a) fino al 50% del valore di mercato (o laddove applicabile e se inferiore il 60% del valore del credito ipotecario non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno;</p> <p>b) le perdite complessive derivanti da prestiti su immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere in un qualsiasi anno.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Occorre ottenere dal sistema bancario informazione sulla situazione del mercato immobiliare italiano al fine di valutare le concrete possibilità di esercitare tale discrezionalità</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 57		Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano la discrezionalità di cui sopra, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Occorre valutare caso per caso le modalità attraverso le quali è stata fatta l'analisi da parte dell'Autorità estera</p>

<p>La proposta di direttiva non contempla questa opzione in quanto non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico</p>	72 & 73	<p>Le Autorità nazionali possono aumentare i fattori di ponderazione associati alle esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali qualora dispongano di dati e informazioni sui tassi di perdita registrati in passato nei rispettivi mercati di riferimento.</p>	<p><i>Si intende mantenere la discrezionalità. L'effettivo esercizio della discrezionalità dipenderà dalle specifiche condizioni di mercato.</i></p> <p>Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto viene semplicemente prevista la possibilità di inasprire i requisiti.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Resta sempre valido il principio generale secondo cui è possibile prevedere requisiti più stringenti rispetto a quelli minimi stabiliti dalla regolamentazione.</p>
<p>CRD, Allegato VI, Parte 1, § 48 e Allegato VIII, Parte 1, § 17</p>	74 (nota 25)	<p>CREDITI GARANTITI DA IPOTECA SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI</p> <p>In casi eccezionali e nei paesi in cui esiste da molti anni un mercato immobiliare molto sviluppato, le Autorità nazionali possono applicare un fattore di ponderazione del 50% (invece che del 100%) ai mutui garantiti da ipoteca su immobili commerciali. Peraltro, il minore assorbimento patrimoniale potrebbe riferirsi unicamente alla quota del credito che risulti inferiore al minore tra (a) il 50% del valore di mercato e (b) il 60% dell'importo dell'ipoteca iscritta sull'immobile dato in garanzia.</p> <p>Inoltre, il trattamento in questione può essere applicato unicamente nei casi in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:</p> <p>(i) le perdite derivanti da prestiti erogati fino al minor importo tra (a) il 50% del valore di mercato dell'immobile commerciale dato in garanzia e (b) il 60% del valore delle ipoteche non superi lo 0,3% dell'ammontare dei prestiti in essere in ogni anno;</p> <p>(ii) le perdite complessive derivanti dai finanziamenti immobiliari non siano di importo superiore allo 0,5% della consistenza dei prestiti in essere in</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni sostanzialmente coerenti con quelle previste dall'Accordo (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Ai fini del concreto esercizio dell'opzione in esame occorre che le banche forniscano evidenze del rispetto delle condizioni quantitative previste dalla normativa internazionale (Cfr. anche scheda su Par. 508, nota 86, dell'Accordo).</p>

CRD, Allegato VIII, Parte 1, § 19		ogni anno. Le autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui al § 17 possono riconoscere come immobili non residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro.	<i>Non si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, nel caso in cui il mercato italiano non consentisse il concreto esercizio della discrezionalità precedente, si potrebbe esercitare</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10. <u>Punti di attenzione</u> Questa discrezionalità potrebbe essere utilizzata nel caso in cui i dati sul mercato immobiliare non residenziale non consentano all'Autorità di vigilanza di applicare la ponderazione ridotta ai crediti garantiti da ipoteca su tali immobili.
CRD, Articolo 153(1) e Allegato VI, Parte 1, § 50		ESPOSIZIONI RELATIVE A OPERAZIONI DI LEASING SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI A discrezione delle autorità competenti , le esposizioni relative ad operazioni di leasing su uffici o locali per il commercio situati sul loro territorio e soggetti a disposizioni di legge che garantiscono al locatore il mantenimento della piena proprietà del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario possono ricevere un fattore di ponderazione del rischio del 50%.	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni sostanzialmente coerenti con quelle previste dall'Accordo (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3). Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10. Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi. <u>Punti di attenzione</u> Occorre riflettere sulla definizione di immobile "commerciale". La vigente normativa italiana esclude dal trattamento prudenziale in questione le operazioni di leasing su immobili di tipo industriale (ad es. i capannoni). Andrà valutato se mantenere l'attuale interpretazione o modificarla estendendola anche alle operazioni di leasing.
CRD, Articolo 153(1) e Allegato VI, Parte 1, § 54		MUTUO RICONOSCIMENTO DELLA MIGLIORE PONDERAZIONE DELLE OPERAZIONI DI LEASING O GARANTITE DA IPOTECA SU IMMOBILI NON RESIDENZIALI	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-

		Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano le discrezionalità relative al trattamento prudenziale delle operazioni di leasing o garantite da ipoteca su immobili non residenziali, le autorità competenti di altri Stati membri possono consentire ai loro enti creditizi di applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% a tali esposizioni pienamente e totalmente garantite da ipoteche su immobili non residenziali.	10. <u>Punti di attenzione</u> La valutazione della congruità della copertura andrà valutata caso per caso sulla base delle scelte che verranno effettuato per il riconoscimento della migliore ponderazione sul mercato nazionale
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 58	75	PRESTITI SCADUTI Viene previsto nel metodo standard l'applicazione alle esposizioni <i>past due</i> di fattori di ponderazione distinti sulla base dell'incidenza delle corrispondenti rettifiche analitiche. In particolare, si utilizza un fattore pari al: (i) 150% se le rettifiche sono inferiori al 20% dell'importo dell'esposizione; (ii) 100% se le rettifiche sono superiori al 20%. Nel secondo caso, è inoltre prevista l'opzione in questione che consente alle Autorità nazionali di ridurre ulteriormente il fattore di ponderazione (al 50%) nei casi in cui la corrispondente incidenza delle rettifiche analitiche risulti maggiore del 50%.	<i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione.</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate con l'opportunità di incentivare le politiche di accantonamento delle banche. Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10. Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi. <u>Punti di attenzione</u> Incoerenza con quanto disposto per i crediti non scaduti (vedi scheda su Par. 75, nota 26, dell'Accordo) e per i crediti garantiti da ipoteca (vedi scheda su Par. 78 dell'Accordo). L'eliminazione della discrezionalità non risulta coerente con la proposta formulata con riferimento ai mutui ipotecari <i>past due</i> , laddove, per tutti i paesi membri, è previsto un fattore di ponderazione più basso qualora il grado di copertura delle rettifiche analitiche superi la soglia prevista (pari al 20%) (cfr. scheda su Par. 78 dell'Accordo).
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 64	75 (nota 26)	Le autorità nazionali di vigilanza avranno la facoltà di consentire alle banche di equiparare i crediti non scaduti concessi a controparti assoggettate alla ponderazione di rischio del 150% alla stessa stregua di quelli scaduti di	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate con l'opportunità di incentivare le politiche di

		cui ai paragrafi 75–77.	<p>accantonamento delle banche.</p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Questa discrezionalità consente alle Autorità di vigilanza di applicare, nel caso di controparti a elevata ponderazione (150%), le medesime regole valide per i crediti scaduti anche ai crediti non scaduti. Ciò implica anche la possibilità di applicare le migliori ponderazioni del 100% e del 50% in presenza di idonei accantonamenti (cfr. scheda su Par. 75 dell'Accordo).</p>
CRD, 153(2)	Articolo 76 e nota 27	<p>76. Per definire la parte garantita di un prestito scaduto valgono le stesse garanzie reali e personali ammesse ai fini dell'attenuazione del rischio di credito (27)</p> <p>(27) Sarà stabilito un periodo transitorio di tre anni durante il quale, a discrezione delle autorità nazionali, potrà essere ammessa una più ampia gamma di garanzie reali.</p>	<p>Si intende non esercitare la discrezionalità</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'opportunità di evitare situazioni di incertezza e di indeterminatezza rispetto alle norme.</p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare.</p> <p>Opportunità di evitare un favor nei confronti dei crediti di peggiore qualità</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La proposta di direttiva consente tale facoltà fino alla fine del 2010</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 60	77	<p>In aggiunta alle fattispecie descritte nel paragrafo 75, a un prestito scaduto totalmente coperto da garanzie reali non rientranti nelle tipologie di cui ai paragrafi 145–146 potrà essere attribuito un coefficiente di ponderazione del 100% qualora i relativi accantonamenti siano pari ad almeno il 15% dell'ammontare in essere del prestito. Queste tipologie di garanzia reale non trovano riscontro in altre prescrizioni del metodo standardizzato. Le autorità di vigilanza dovrebbero fissare rigorosi criteri operativi per assicurare la qualità della garanzia</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'opportunità di incentivare le politiche di accantonamento delle banche.</p> <p>Motivazioni collegate con la previsione di rigorosi criteri operativi sulla qualità della garanzie reale ammesse solo a questi fini.</p>

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 61	78	<p>reale.</p> <p>Il Nuovo Accordo di Basilea prevede nel metodo standard l'applicazione di fattori di ponderazione ai mutui ipotecari <i>past due</i> distinti sulla base del grado di copertura delle corrispondenti rettifiche analitiche. In particolare, si applica un fattore pari al 100% se le rettifiche sono inferiori al 20% dell'importo dell'esposizione. Viceversa, se le rettifiche sono superiori al 20%, le Autorità nazionali possono decidere di ridurre il fattore di ponderazione al 50%.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'opportunità di incentivare le politiche di accantonamento delle banche.</p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare.</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 63	80	<p>CATEGORIE A PIU' ALTO RISCHIO</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza potranno decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% che rifletta i maggiori rischi associati ad altre attività, quali gli investimenti in "<i>venture capital</i>" e quelli in "<i>private equity</i>".</p>	<p><i>Si intende mantenere la discrezionalità anche se non si intende esercitarla nel breve periodo</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Il mantenimento della possibilità di applicare coefficienti di ponderazione più elevati nel caso di investimenti caratterizzati da un elevato profilo di rischio potrebbe risultare utile nel caso di condizioni di mercato non favorevoli al fine di disincentivare l'assunzione di rischi eccessivi da parte delle banche che adottano il metodo standardizzato.</p> <p>Nel breve periodo l'adozione di ponderazioni più elevate potrebbe rappresentare un freno per lo sviluppo del mercato del <i>venture capital</i> e del <i>private equity</i> in Italia.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Potrebbe essere utile condurre specifici approfondimenti quantitativi per definire il livello appropriato di ponderazione.</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 84	81 (nota 28)	<p>ALTRE ATTIVITA': PONDERAZIONE DELL'ORO</p> <p>La ponderazione standard per tutte le altre attività sarà del 100%</p> <p>(nota 28) Tuttavia, a discrezione delle autorità nazionali, l'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa,</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri</p>

		nella misura bilanciata da passività della stessa natura, può essere trattato alla stregua del contante e ponderato allo 0%. Inoltre, le partite liquide in attesa di riscossione possono essere ponderate al 20%.	eccessivi. La Direttiva stabilisce in ogni caso la ponderazione zero.
La proposta di direttiva non contempla questa opzione in quanto non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico	92	VALUTAZIONI ESTERNE DEL MERITO DI CREDITO: COLLEGAMENTO VALUTAZIONI/PONDERAZIONI DI RISCHIO (“MAPPING”) Spetta alle autorità di vigilanza il compito di associare le valutazioni condotte da ECAI riconosciute alle varie classi di ponderazione del rischio nell’ambito del metodo standardizzato , ossia la decisione su come collegare le categorie di valutazioni alle ponderazioni di rischio. Questa attività di mappatura (“mapping”) dovrebbe essere obiettiva e tradursi nell’assegnazione di una ponderazione coerente con quella abbinata al grado di rischio di cui alle tabelle precedenti. La mappatura dovrebbe coprire l’intero ventaglio di ponderazioni.	<i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i> Non si tratta di una vera discrezionalità in senso tecnico, in quanto viene previsto un <u>obbligo</u> per le Autorità di vigilanza di associare le valutazioni delle ECAI alle classi di ponderazione.
CRD, Allegato VI, Parte 3, § 18.	102 (nota 31)	VALUTAZIONI IN MONETA NAZIONALE/VALUTA ESTERA Se un’esposizione è originata dalla partecipazione di una banca a un prestito erogato da una banca multilaterale di sviluppo (BMS), o da questa garantito contro i rischi di convertibilità e di trasferimento valutario, tali rischi possono essere considerati dalle autorità nazionali di vigilanza come attenuati de facto . Per poter beneficiare di questo trattamento, le BMS devono godere di uno status di creditore preferenziale riconosciuto dal mercato ed essere elencate alla nota 20. In tali casi, ai fini della ponderazione del rischio, per la porzione del prestito garantita potrà essere utilizzato il	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Motivazioni collegate con l’esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 1, All. A). Motivazioni connesse con la riduzione del rischio delle operazioni nelle quali partecipano banche multilaterali di sviluppo Motivazioni connesse con l’esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi.

		rating riferito alla moneta nazionale del mutuatario, in luogo del suo rating in valuta estera. La parte restante del prestito sarà ponderata in base al rating in valuta estera.	
CRD, Articolo 83(2) e Allegato VI, Parte 3, § 8	108	<p>VALUTAZIONI NON RICHIESTE</p> <p>In linea generale, le banche dovrebbero utilizzare i rating formalmente richiesti a ECAI riconosciute. Nondimeno, le autorità nazionali di vigilanza potranno consentire alle banche di utilizzare alla stessa stregua anche rating non richiesti (“<i>unsolicited</i>”). Non è tuttavia escluso che alcune ECAI si servano di questi ultimi per esercitare pressioni volte a ottenere dalle imprese una formale richiesta di valutazione. Un tale comportamento, allorché accertato, dovrebbe indurre le autorità di vigilanza a riconsiderare l'idoneità a fini di vigilanza delle ECAI in questione.</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare un utilizzo indiscriminato dei rating non richiesti da parte delle agenzie di rating per acquisire clientela.</p> <p>Motivazioni collegate con l'esigenza di pervenire a una regolamentazione internazionale dell'attività delle agenzie di rating.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Va segnalato che la scelta di non consentire l'utilizzo dei rating non richiesti potrebbe avere l'effetto non desiderato di ridurre l'ambito di applicazione della valutazioni cui fare riferimento nell'approccio standardizzato.</p>
CRD, Articolo 81(3) e Articolo 97(3)		<p>RICONOSCIMENTO DELLA IDONEITÀ DI UNA ECAI RICONOSCIUTA IN UN ALTRO STATO</p> <p>Se una ECAI è stata riconosciuta idonea dalle autorità competenti di uno Stato membro, le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere l'idoneità della ECAI senza procedere a una propria valutazione.</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di procedere a un'autonoma valutazione delle ECAI riconosciute in altri Stati dell'U.E.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La materia è attualmente oggetto di approfondimento d parte del CEBS, al fine di pervenire a una soluzione comune.</p>
CRD, Articolo 82(2)		<p>RICONOSCIMENTO DEL <i>MAPPING</i> EFFETTUATO IN UN ALTRO STATO</p> <p>Se le autorità competenti di uno Stato membro hanno adottato una decisione in merito al <i>mapping</i>, ossia alla riconduzione delle valutazioni rese da una ECAI alle classi di rischio previste dalla direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri possono</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di procedere a un'autonoma valutazione delle procedure di <i>mapping</i> da parte di tutte le ECAI le cui valutazioni sono utilizzate da banche italiane.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p>

		riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.	La materia è attualmente oggetto di approfondimento d parte del CEBS, al fine di pervenire a una soluzione comune.
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 90	201	<p>GARANZIE E CONTRO-GARANZIE DI SOGGETTI SOVRANI</p> <p>Come specificato nel paragrafo 54, a discrezione delle autorità nazionali di vigilanza potrà essere applicata una ponderazione più bassa alle esposizioni bancarie verso il soggetto sovrano (o la banca centrale) del paese in cui ha sede la banca, se l'esposizione è denominata e finanziata in moneta locale. Le autorità nazionali potranno estendere tale trattamento alle quote di attività garantite dal soggetto sovrano (o dalla banca centrale) nel caso in cui la garanzia stessa sia denominata in valuta locale e l'esposizione sia finanziata nella medesima valuta.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, All. A).</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 82	81 (nota 28)	<p>COVERED BONDS: PONDERAZIONE PREFERENZIALE</p> <p>Gli Stati membri possono consentire un fattore di ponderazione del 10% per le esposizioni verso enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nel proprio Stato membro di origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano pienamente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da voci dell'attivo ponderate allo 0% o al 20% e Riconosciute da dette autorità quali garanzie adeguate.</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In attesa dell'introduzione per legge della possibilità per le banche italiane di emettere <i>covered bonds</i> si ritiene utile mantenere questa discrezionalità che consente di ponderare al 10% le attività pienamente garantite da specifiche voci dell'attivo del soggetto emittente.</p>

CRD, Allegato VI, Parte 1, § 65(e)	<p>ATTIVITA' AMMISSIBILI A FRONTE DI COVERED BONDS</p> <p>Tra le attività a fronte delle quali possono essere emessi <i>covered bonds</i>, le autorità di vigilanza possono riconoscere come ammissibili i prestiti garantiti da immobili non residenziali, qualora l'indice di copertura del finanziamento del 60% è superato fino ad un livello massimo del 70%, se il valore delle attività totali costituite a garanzia reale delle obbligazioni coperte supera il valore nominale di tali obbligazioni di almeno il 10% e il diritto dei possessori delle obbligazioni soddisfa i requisiti di certezza giuridica di cui all'allegato IX. Il diritto dei possessori dei bonds deve essere prioritario rispetto a tutti gli altri diritti sui beni costituiti in garanzia.</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In attesa dell'introduzione per legge della possibilità per le banche italiane di emettere <i>covered bonds</i> si ritiene utile mantenere questa discrezionalità che consente di ammettere anche prestiti garantiti da immobili non residenziali nel caso in cui vi sia una <i>loan-to-value</i> più elevato di quello ammesso in via generale dalla regolamentazione.</p>
CRD, Allegato III, § 1	<p>TRATTAMENTO DI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI BORSA (OTC) REGOLATI DA UNA STANZA DI COMPENSAZIONE</p> <p>Le autorità competenti possono attribuire valore zero all'esposizione in caso di contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali quest'ultima agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscano integralmente su base giornaliera – con garanzia reale – l'esposizione che presentano verso la stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura.</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p>Si tratterebbe di un'estensione di quanto è già possibile per i contratti negoziati sui mercati ufficiali.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Laddove c'è una controparte centrale non c'è rischio di credito. Sembra possibile interpretare che la stanza di compensazione che agisce come controparte legale equivale alla controparte centrale e che l'integrale esposizione corrisponde al rischio assunto dalla controparte centrale cioè al costo di sostituzione. In questo caso sarebbe possibile estendere quanto previsto per i mercati ufficiali.</p>

CAD, 19(1)	Articolo 711	<p>REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI PER I TITOLI GOVERNATIVI</p> <p>Quando i titoli governativi sono denominati in valuta nazionale e finanziati dalla banca nella stessa moneta, a discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale può essere applicato un requisito più basso</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe per quanto riguarda l'esclusione di tali esposizioni dalla normativa sul rischio paese (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 1, All. A).</p>
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 75		<p>MUTUO RICONOSCIMENTO DEGLI O.I.C.R. DI PAESI TERZI – <i>BANKING BOOK</i></p> <p>Un'autorità competente riconosce un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo ai fini del calcolo della ponderazione secondo i criteri indicati nei successivi §§ 76-78, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione</p>	<p><i>Non si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Esigenza di mantenere la possibilità di una valutazione caso per caso.</p>
CAD, 19(3) e Allegato I, § 52	Articolo	<p>MUTUO RICONOSCIMENTO DEGLI O.I.C.R. DI PAESI TERZI – <i>TRADING BOOK</i></p> <p>Un'autorità competente riconosce come ammissibile un organismo d'investimento collettivo di un paese terzo ai fini del calcolo del trattamento prudenziale indicato nei successivi §§ 53-56, un'autorità competente di un altro Stato membro può far proprio tale riconoscimento senza procedere essa stessa ad una valutazione</p>	<p><i>Non si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Esigenza di mantenere la possibilità di una valutazione caso per caso.</p>
CAD, Allegato I, § 15(d)		<p>IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI SOGGETTI AI REQUISITI DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE QUALI EMITTENTI DI "VOCI QUALIFICATE"</p> <p>Possono essere ricomprese tra le "voci qualificate le posizioni lunghe e corte in attività</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare le discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La sottoposizione a requisiti patrimoniali è condizione sufficiente per</p>

	emesse da enti che, secondo quanto stabilito discrezionalmente dalle autorità competenti , sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale stabiliti nella direttiva CRD	ricomprendere le attività emesse da tali soggetti come “voci qualificate”.
--	--	--

Articoli proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
		<i>Descrizione della discrezionalità</i>	<i>Indicazione sull'intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizione sintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla scelta proposta</i>
CRD, Articolo 63, comma 3	43	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA</p> <p>Le banche che utilizzano il metodo IRB devono mettere a confronto (i) l'ammontare degli accantonamenti totali ammessi con (ii) il totale delle perdite attese calcolate con il metodo IRB; qualora le seconde siano maggiori dei primi, la differenza dovrà essere dedotta per il 50% dal patrimonio di base e per il 50% dal patrimonio supplementare. Nel caso opposto, le banche potranno riconoscere la differenza all'interno del patrimonio supplementare per un importo massimo pari allo 0,6% delle attività ponderate per il rischio di credito. Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà di applicare un limite più basso.</p>	<p><u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Non si ravvisa l'opportunità di penalizzare il sistema bancario nazionale riducendo la soglia di computabilità degli accantonamenti in eccesso rispetto alle perdite attese, anche al fine di preservare adeguate condizioni di parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G10</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	49	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA</p> <p>Il nuovo Schema prevede che le banche che adottano il metodo IRB per il rischio di credito e/o i metodi avanzati di misurazione (AMA) per il rischio operativo siano soggette a soglie minime di capitale, definite lungo tutta la durata del periodo transitorio (sino alla fine del 2008). Il Comitato ritiene, tuttavia, opportuno che le autorità di vigilanza provvedano a elaborare, per le banche che dovessero ottenere la convalida del metodo IRB dopo il periodo transitorio, soglie adeguate a livello di singola istituzione, rendendone pubblica la natura.</p>	<p><u>Si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno richiedere alle banche l'applicazione di soglie minime in termini di requisiti patrimoniali per i rischi di credito e operativi.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>L'ipotesi di definire soglie più opportune "a livello di singola istituzione" andrà valutata nel quadro delle scelte operate a livello internazionale dalle altre Autorità di vigilanza, onde evitare distorsioni alla parità concorrenziale. Potrà, inoltre, essere presa in considerazione l'ipotesi di prorogare i <i>floor</i> previsti nell'Accordo, anche dopo la conclusione del periodo del regime transitorio.</p>

La Direttiva non prevede tale discrezionalità	227e 228	<p>FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI AD ALTA VOLATILITÀ</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza possono classificare quali “finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità” le esposizioni garantite da immobili commerciali che presentano, tra l’altro, una più alta volatilità dei tassi di inadempienza.</p> <p>Le autorità di vigilanza che classificano alcuni tipi di esposizioni garantite da ipoteche commerciali come HVCRE nelle rispettive giurisdizioni devono rendere nota questa classificazione.</p>	<p><u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	231	<p>CRITERI PER LA SEPARAZIONE TRA IL PORTAFOGLI IMPRESE E “AL DETTAGLIO”</p> <p>L’Accordo stabilisce che i prestiti a piccole aziende gestiti come crediti al dettaglio possono rientrare tra le esposizioni al dettaglio a condizione che gli impieghi totali del gruppo bancario nei confronti della piccola impresa (su base consolidata, ove applicabile) siano inferiori a € 1 milione. Le esposizioni verso persone fisiche sono invece comprese nel portafoglio al dettaglio a prescindere dal loro importo, sebbene le autorità di vigilanza nazionali abbiano la facoltà di fissare soglie quantitative per distinguerle da quelle verso le imprese.</p>	<p>Non si è, al momento, in condizione di effettuare una valutazione in merito ai criteri più efficaci per separare le esposizioni di elevato ammontare a privati (che dovrebbero effettivamente rientrare nel portafoglio al dettaglio) da quelle concesse a piccole imprese individuali ovvero a professionisti (che dovrebbero rientrare nel portafoglio imprese).</p> <p>L’applicazione di una soglia quantitativa alle esposizioni ai privati, in analogia con quanto previsto per le piccole e medie imprese, consentirebbe una separazione netta e di facile applicazione tra il portafoglio “imprese” e “al dettaglio”, rendendo facilmente individuabile il perimetro dei suddetti portafogli.</p> <p>Per altro verso, l’efficacia di tale soluzione a discriminare le esposizioni aventi natura “privata” da quelle di tipo “commerciale” suscita talune perplessità, anche in base alle prime indicazioni raccolte dagli intermediari; essa potrebbe, inoltre, dare luogo a un aggravio dei requisiti prudenziali (alcune esposizioni tipicamente “al dettaglio”, quali quelle connesse con il <i>private banking</i>, verrebbero, di fatto, equiparate ai prestiti alle imprese).</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	231	<p>CRITERI PER LA SEPARAZIONE TRA IL PORTAFOGLI IMPRESE E “AL DETTAGLIO”</p> <p>Con riferimento alle esposizioni rappresentate da mutui ipotecari su immobili residenziali, le autorità di vigilanza nazionali possono fissare limiti al numero massimo di unità abitative per esposizione.</p>	<p><u>Non è possibile esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Mancano oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenze empiriche.</p>

La Direttiva non prevede tale discrezionalità	232	<p>CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI POOL DI ESPOSIZIONI “AL DETTAGLIO”</p> <p>Per potere rientrare nel portafoglio regolamentare al dettaglio, le esposizioni devono fare parte di un ampio pool di attività gestite dalla banca su base aggregata. Le autorità di vigilanza potranno decidere di fissare un numero minimo di esposizioni all’interno del pool affinché siano ammesse al trattamento “retail”.</p>	<p><i>Non è possibile esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Mancano oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenze empiriche.</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	237 (nota 59)	<p>CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE ”</p> <p>Tra le esposizioni in strumenti di capitale vanno incluse, di norma, le passività il cui rendimento è legato a quello delle azioni; le autorità di vigilanza nazionali possono, tuttavia, decidere di non richiedere l’inclusione di tali passività nel portafoglio in oggetto se le stesse sono direttamente coperte da un’esposizione in strumenti di capitale, cosicché la posizione netta non comporta rischi sostanziali.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Esigenza di tenere conto delle possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e dei mercati.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Ai fini dell’applicazione concreta della discrezionalità occorrerà effettuare approfondimenti specifici.</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	238	<p>CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE ”</p> <p>Le autorità di vigilanza hanno la facoltà di ridefinire i portafogli di titoli di debito come posizioni azionarie a fini di vigilanza e di assicurare altrimenti il loro appropriato trattamento nel quadro del secondo pilastro.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Esigenza di evitare possibili fenomeni di arbitraggio regolamentare</p> <p>Esigenza di tenere conto delle possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e dei mercati.</p>
CRD, Allegato VII, Parte. 1, § 6	242	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEI “CREDITI COMMERCIALI VERSO IMPRESE”</p> <p>Le autorità di vigilanza possono autorizzare l’uso dell’approccio “top-down” per i crediti commerciali verso imprese a condizione che le banche rispettino alcuni requisiti minimi.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Si ritiene opportuno consentire agli intermediari l’utilizzo dell’approccio “top down” per i crediti commerciali verso imprese, subordinatamente al rispetto dei requisiti minimi stabiliti dall’Accordo, che verranno recepiti dalla normativa di Vigilanza, nella quale dovranno essere stabiliti, tra l’altro, limiti di concentrazione oltre i quali i coef-</p>

			ficienti patrimoniali vanno calcolati applicando i requisiti minimi del procedimento "bottom-up".
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	249-251 & 283	FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI AD ALTA VOLATILITÀ Modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali per le esposizioni classificate quali "finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità"	<i>Non è possibile esercitare la discrezionalità</i> (cfr. schede su Parr. 227-228 dell'Accordo) <u>Motivazioni</u> La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale
CRD, Articolo 85, §§ 1-2	257	ESTENSIONE PROGRESSIVA DELL'APPROCCIO IRB AL GRUPPO BANCARIO. Le autorità di vigilanza possono consentire alle banche un'estensione graduale del sistema IRB a livello di gruppo bancario. Questo processo comprende: (i) l'adozione del sistema IRB per le varie classi di attività all'interno della stessa unità operativa (o, nel caso delle esposizioni al dettaglio, per le singole sottoclassi di attività); (ii) l'adozione del sistema IRB per le varie unità operative all'interno dello stesso gruppo bancario; (iii) il passaggio dal metodo di base a quello avanzato per talune componenti di rischio.	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole. Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating per tutti i portafogli regolamentari e tutte le componenti dei gruppi bancari. E' altresì emerso che, al momento, non tutti i dati di input dei modelli di rating sono disponibili. <u>Punti di attenzione</u> L'esercizio della discrezionalità può accrescere la complessità del processo di convalida, in quanto rende necessario disegnare un percorso di validazione che, nel continuo, valuti l'aderenza dell'intermediario rispetto al piano di "roll-out" programmato.
CRD, Articolo 89, § 1	259	ESENZIONE DI ALCUNE ATTIVITÀ RITENUTE "NON RILEVANTI" DALL'APPROCCIO IRB Previo consenso dell'autorità di vigilanza, alcune esposizioni riferite a unità operative non rilevanti e a classi (o sottoclassi) di attività non significative in termini di dimensioni e di rischiosità attesa possono essere esentate dal calcolo dei requisiti basati sui rating interni. Per tali esposizioni i requisiti patrimoniali saranno determinati in base al metodo standardizzato, e l'organo di vigilanza	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati necessari all'implementazione dei modelli di rating per alcuni portafogli <u>Punti di attenzione</u> Andrà valutato l'impatto derivante dall'esercizio della discrezionalità utilizzando i dati desumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioni ad

		valuterà se prescrivere alla banca una maggiore dotazione di capitale in forza del secondo pilastro	<p><i>hoc</i> agli intermediari</p> <p>Necessità di raccordare tale discrezionalità con la disciplina della Direttiva Comunitaria in corso di emanazione, che prevede sull'argomento margini di flessibilità maggiori rispetto all'Accordo (cfr. scheda su Art. 89, §1 della Direttiva)</p>
CRD, Articolo 89, § 1		<p>USO PARZIALE DEL METODO IRB IN VIA PERMANENTE</p> <p>Previa approvazione delle autorità competenti, gli enti creditizi autorizzati a utilizzare il metodo basato sui rating interni possono applicare il metodo standardizzato nei seguenti casi:</p> <p>a) per la classe di esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;</p> <p>b) per la classe di esposizioni verso enti del settore pubblico, qualora, dato il numero limitato di controparti importanti, risulti ingiustificatamente oneroso per gli enti creditizi dotarsi di un sistema di rating per dette controparti;</p> <p>c) per le esposizioni riferite ad unità operative non importanti, nonché per le classi di esposizioni non significative in termini di dimensioni e di rischiosità;</p> <p>d) per le esposizioni verso l'amministrazione centrale dello Stato membro d'origine e verso le relative amministrazioni regionali, le autorità locali o gli organi amministrativi, purché:</p> <p>i) non vi sia alcuna differenza di rischio tra le esposizioni verso l'amministrazione centrale e le altre esposizioni in ragione di specifici assetti pubblici;</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole, evitando possibili distorsioni operative derivanti dall'applicazione delle nuove regole prudenziali</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La Direttiva consente in via permanente l'utilizzo parziale del metodo IRB</p>

		ii) le esposizioni verso l'amministrazione centrale siano classificate nella classe di merito più elevata nell'ambito dell'approccio standardizzato.	
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	260	<p>APPLICAZIONE DELL'APPROCCIO IRB ALLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE</p> <p>Le autorità di vigilanza potranno richiedere a una banca di impiegare uno dei sistemi IRB (di base ovvero avanzato) per le esposizioni in strumenti di capitale ove queste rappresentino una quota significativa della sua attività, anche nel caso in cui la banca stessa non intenda applicare il sistema IRB ad altre tipologie di esposizioni.</p>	<u>Non è possibile esercitare la discrezionalità</u>
CRD, Articolo 154, §§ 5-6	264 e 265	<p>REQUISITI MINIMI PREVISTI DURANTE IL PERIODO TRANSITORIO.</p> <p>Durante il periodo transitorio alcuni requisiti minimi del sistema di rating potranno essere resi, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, meno stringenti; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per la stima della PD relativa alle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche, le banche potranno usare serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno due anni; ✓ per la stima della EAD, EL o PD, LGD relative alle esposizioni al dettaglio, le banche potranno usare serie storiche che coprono un periodo di osservazione di almeno due anni; ✓ per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani, banche e clientela al dettaglio, le banche potranno dimostrare di aver usato sistemi di rating complessivamente in linea con i requisiti minimi per un periodo inferiore a tre anni; ✓ le suddette disposizioni transitorie valgono 	<p><u>Si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole.</p> <p>Motivazioni collegate con il mantenimento di condizioni di parità concorrenziale tra i Paesi dell'UE e del G-10</p> <p>Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating. E' altresì emerso che, al momento, non tutti i dati di input dei modelli di rating sono disponibili.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Con gli emendamenti di novembre 2004 alla proposta di Direttiva è stato previsto che l'alleggerimento dei requisiti relativi alla lunghezza delle serie storiche potrà essere consentito dalle Autorità di vigilanza nazionali <u>anche dopo il periodo transitorio</u>: pertanto, la riduzione del numero di anni potrebbe essere concessa anche alle banche che chiederanno la convalida dopo il 2009.</p>

		<p>anche per le stime di PD/LGD riferite alle esposizioni in strumenti di capitale, mentre non sono previste disposizioni transitorie per il metodo basato sul mercato.</p> <p>I requisiti relativi alla lunghezza minima delle serie temporali (primo e secondo alinea) aumenteranno di un anno per ciascuno dei tre anni del periodo transitorio.</p>	
CRD, Articolo 154, § 3	267-269	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE”</p> <p>Le autorità di vigilanza nazionali potranno esentare dal trattamento IRB, per un massimo di dieci anni, determinati investimenti in titoli di capitale detenuti in portafoglio alla data di pubblicazione del nuovo Accordo di Basilea. I portafogli di strumenti di capitale cui si applicano queste disposizioni transitorie saranno assoggettati ai requisiti patrimoniali previsti dal metodo standardizzato.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Esigenza di consentire alle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all’attuazione di adeguati sistemi di rating con riferimento al portafoglio “strumenti di capitale”. E’ altresì emerso che, al momento, non tutti i dati di input necessari sono disponibili.</p> <p>Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati necessari all’implementazione dei modelli .</p>
CRD, Allegato VII, Parte 1, § 16		<p>Le autorità competenti possono consentire che le esposizioni in strumenti di capitale verso imprese di servizi ausiliari ricevano importi ponderati per il rischio conformi al trattamento di altre attività diverse dai crediti.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell’UE e del G-10.</p>
CRD, Allegato VII, Parte 1, § 4	274	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DELLE ESPOSIZIONI VERSO LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE</p> <p>Per determinare il fattore di aggiustamento dei requisiti prudenziali sulle esposizioni verso le piccole e medie imprese le autorità nazionali di vigilanza possono consentire di utilizzare, in alternativa al fatturato, il totale delle attività consolidate delle imprese affidate. Tuttavia, il totale delle attività dovrebbe essere impiegato solo nel caso in cui il totale del fatturato non sia un indicatore significativo della dimensione aziendale.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazione delle nuove regole.</p> <p>Dalle analisi sinora condotte è emerso che, al momento, non sempre le banche dispongono di dati relativi al fatturato ovvero quest’ultimo non risulta significativo in relazione alla tipologia di impresa considerata.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Necessità di stimare l’impatto derivante dall’esercizio della discrezionalità utilizzan-</p>

			do i dati desumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioni <i>ad hoc</i> agli intermediari.
CRD, Allegato VII, Parte 1, § 5	277	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL CREDITO SPECIALIZZATO</p> <p>A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, alle banche può essere consentito assegnare una ponderazione del 50% (invece che del 70%) alle esposizioni costituite da credito specializzato della categoria “Forte” e del 70% (invece che del 90%) a quelle della categoria “Buono” a condizione che abbiano una scadenza residua inferiore a 2,5 anni oppure che, a giudizio delle autorità stesse, le loro caratteristiche di rischio siano sostanzialmente migliori di quanto previsto dai criteri di classificazione per la rispettiva categoria regolamentare.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Alla luce dell'intrinseca difficoltà di valutazione della rischiosità delle operazioni di <i>Specialised Lending</i> si ritiene opportuno mantenere adeguati margini di flessibilità nell'assegnazione delle ponderazioni.</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	282	<p>FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI AD ALTA VOLATILITÀ</p> <p>Analoga discrezionalità può essere estesa per le esposizioni classificate quali “finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità”</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i> (cfr. Scheda su Parr. 227-228 dell'Accordo)</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	288	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA LGD</p> <p>Le autorità nazionali hanno la facoltà di impiegare una definizione più ampia di subordinazione, ai fini dell'assegnazione della LGD del 75% prevista per il metodo di base; in particolare, può essere compresa la subordinazione economica, che ricorre ad esempio quando il credito non è garantito e le attività del debitore sono in ampia misura destinate alla copertura di altre esposizioni.</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Non si dispone al momento di oggettivi criteri discriminanti e connesse evidenze empiriche.</p> <p>E' opportuno condurre ulteriori approfondimenti in materia.</p>
CRD, Allegato VII, Parte 2, § 11	318-319	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATA DELLE ESPOSIZIONI</p> <p>Le Autorità nazionali possono richiedere a tutte le banche della giurisdizione di cal-</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità in quanto si richiederà alle banche l'utilizzo della durata implicita</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p>

		<p>colare, anche nel metodo di base, la durata esplicita delle esposizioni e non già quella implicita, pari a 2 anni e mezzo.</p>	<p>Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi, anche alla luce della disponibilità, attualmente non completa, dei dati necessari all'implementazione dei modelli di rating per alcuni portafogli</p>
CRD, Allegato VII, Parte 2, § 14	319	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATA DELLE ESPOSIZIONI</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza possono esentare tutte le banche della giurisdizione che adottano il metodo avanzato dal calcolo della durata effettiva per le esposizioni verso gruppi di imprese il cui fatturato ovvero attivo totale di gruppo siano inferiori a € 500 milioni e che abbiano sede nel paese in cui si applica l'esenzione.</p> <p>Se le autorità optano per tale esenzione, questa deve essere concessa a tutte le banche che impiegano il metodo IRB avanzato nel paese considerato. In tal caso, si presume che tutte le esposizioni verso le imprese ammesse a questo trattamento abbiano una scadenza media di 2,5 anni, così come nell'ambito del metodo IRB di base.</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall'applicazione delle nuove regole prudenziali.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Occorre stimare l'impatto derivante dall'esercizio della discrezionalità utilizzando i dati desumibili dalle segnalazioni statistiche, ovvero richiedendo informazioni <i>ad hoc</i> agli intermediari</p>
CRD, Allegato VII, Parte 2, § 13	321-322	<p>CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLA DURATA DELLE ESPOSIZIONI</p> <p>Le autorità di vigilanza nazionali possono individuare alcune tipologie di esposizione a breve termine cui non andrà applicato il limite minimo di un anno previsto per la durata. Tali esenzioni sono applicabili unicamente ai crediti con scadenza originaria inferiore a un anno. In questi casi, la durata verrà calcolata come il valore maggiore fra 1 giorno e la durata effettiva.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall'applicazione delle nuove regole prudenziali.</p>
CRD, Allegato VII, Parte 1, §§ 15, 17-23	341-342	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO "STRUMENTI DI CAPITALE"</p> <p>Per calcolare i coefficienti di ponderazione delle esposizioni in strumenti di capitale non comprese nel "trading book" sono disponibili</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità, ammettendo l'utilizzo di entrambe le metodologie</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione</p>

		due metodi: un metodo basato sul mercato e un metodo PD/LGD. Le autorità nazionali di vigilanza decideranno quale metodo o metodi debbano essere impiegati dalle banche e in quali circostanze.	delle nuove regole.
CRD, Allegato VII, Parte 1, §§ 17-19, 23	344-349	CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE” Nell’ambito del metodo basato sul mercato per il computo del requisito patrimoniale sulle esposizioni in strumenti di capitale, le banche possono impiegare il criterio basato sulla ponderazione semplice ovvero possono utilizzare i modelli interni di misurazione dei rischi di mercato.	<i>Si intende ammettere l’utilizzo di entrambe le metodologie</i> Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico in quanto l’esercizio è demandato alle banche <u>Motivazioni</u> Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell’applicazione delle nuove regole.
CRD, Articolo 89, § 1 (f)	356	CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE” A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, gli investimenti in titoli di società le cui obbligazioni sono idonee a ricevere un coefficiente di ponderazione pari a zero nell’ambito del metodo standardizzato per il rischio di credito (compresi gli enti di emanazione statale cui è applicabile un coefficiente zero) possono essere esclusi dai metodi IRB per le esposizioni in titoli di capitale. Qualora un’autorità opti per l’esclusione, questa si applica alla totalità delle banche.	<i>Si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall’applicazione delle nuove regole prudenziali.
CRD, Articolo 89, § 1 (g)	357	CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO “STRUMENTI DI CAPITALE” Al fine di promuovere determinati settori economici, le autorità possono escludere dai requisiti patrimoniali IRB gli investimenti in titoli di capitale effettuati nel quadro di programmi regolamentati per legge che prevedono significative sovvenzioni a favore della banca in ordine a tali investimenti e comportano una qualche forma di supervisione pubblica, oltre ad alcune restrizioni sugli	<i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i> <u>Motivazioni</u> La fattispecie non rileva, al momento, nel mercato creditizio nazionale

		investimenti stessi.	
CRD, Articolo 89, § 1, ultimo comma		<p>MUTUO RICONOSCIMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL METODO STANDARDIZZATO AL PORTAFOGLIO "STRUMENTI DI CAPITALE"</p> <p>Le autorità competenti possono consentire l'applicazione del metodo standardizzato alle esposizioni in strumenti di capitale per le quali in altri Stati membri sia stato autorizzato tale trattamento.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esigenza di mantenere parità di condizioni tra paesi membri dell'UE.</p>
CRD, Articolo 89, § 2	358	<p>CRITERI PER IL TRATTAMENTO REGOLAMENTARE DEL PORTAFOGLIO "STRUMENTI DI CAPITALE"</p> <p>Le autorità possono anche escludere dal trattamento IRB le esposizioni in strumenti di capitale sulla base della loro rilevanza. Sono considerate rilevanti tutte le esposizioni il cui valore aggregato supera nella media dell'anno precedente il 10% della somma del patrimonio di base e supplementare. Tale soglia è abbassata al 5% se il portafoglio azionario è formato da meno di 10 partecipazioni singole.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating. E' altresì emerso che, al momento, non tutti i dati necessari sono disponibili.</p> <p>Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole, evitando oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	379	<p>FINANZIAMENTI DI IMMOBILI COMMERCIALI AD ALTA VOLATILITÀ</p> <p>Modalità di determinazione dei requisiti patrimoniali per le esposizioni classificate quali "finanziamenti di immobili commerciali ad alta volatilità"</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i> (cfr. schede su Parr. 227-228 e su Par. 282 dell'Accordo)</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La fattispecie non rileva nel mercato creditizio nazionale</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	385	<p>CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PERDITE ATTESE E DEGLI ACCANTONAMENTI</p> <p>Qualora in sede di quantificazione delle perdite attese (EL) e degli accantonamenti da parte delle banche le prime dovessero risultare inferiori ai secondi, le autorità di vigilanza nazionali, prima di autorizzare l'inclusione della differenza nel patrimonio supplementare, dovranno valutare se le EL rispec-</p>	<p><i>Si ritiene che alla luce del testo dell'Accordo, sia venuto meno ogni elemento di discrezionalità.</i></p>

		chiano pienamente le condizioni del mercato in cui opera la banca. Tale valutazione andrà condotta anche laddove gli accantonamenti specifici superino l'ammontare di EL per i crediti in stato di inadempienza	
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	404	CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI SISTEMI DI RATING Relativamente alle esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche i sistemi di rating devono prevedere come minimo sette gradi di merito per i debitori non inadempienti e uno per quelli inadempienti. Le autorità di vigilanza possono richiedere alle banche che prestano a debitori con diverso merito di credito di prevedere un numero maggiore di gradi.	<u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u> <u>Motivazioni</u> Appare opportuno consentire alle banche una adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole, evitando possibili distorsioni operative derivanti dall'applicazione delle nuove regole prudenziali.
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	443	EVENTUALE RUOLO DI SOGGETTI ESTERNI A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, potrà essere richiesta una revisione da parte di un soggetto esterno alla banca del processo di rating e delle stime dei parametri di perdita.	<u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u> La discrezionalità presuppone che le Autorità di Vigilanza si rivolgano a soggetti esterni alla banca (ad esempio, società di revisione), per condurre analisi specifiche su tematiche attinenti la funzionalità del sistema di rating interno. Tale discrezionalità appare riflettere approcci operativi più diffusi nei mercati anglosassoni; in Italia, l'ipotesi di richiedere approfondimenti a soggetti terzi non rientra tra le prassi di Vigilanza correnti. In generale, tali approfondimenti vengono richiesti all' <i>audit</i> interno degli intermediari ovvero sono svolti direttamente, attraverso accertamenti ispettivi di Vigilanza.
CRD, Articolo 154, § 4 (imprese); Allegato VII, Parte 4, § 48 (retail/enti del settore pubblico)	452 nota 82 (84 nella versione italiana).	DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA- CREDITI SCADUTI Ai fini della definizione di inadempienza relativamente alle esposizioni verso Enti del settore pubblico o clientela al dettaglio, le Autorità di vigilanza nazionali possono innalzare il limite prefissato di 90 giorni di scaduto sino a 180 giorni per alcuni strumenti. Analogo innalzamento del numero di giorni può essere realizzato anche per i crediti verso imprese, seppur per un periodo transitorio non superio-	<u>Si intende esercitare la discrezionalità</u> <u>Motivazioni</u> La fattispecie rileva in misura particolare per il mercato creditizio nazionale Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating. L'intendimento è quello di fissare inizialmente un numero di giorni pari a 180; non si

		re a 5 anni.	esclude la possibilità di ridurre la soglia anche prima della scadenza del periodo transitorio.
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	458	<p>DEFINIZIONE DI INADEMPIENZA – RISCADENZAMENTO</p> <p>Ai fini della definizione di default le banche devono disporre di linee guida chiaramente definite e documentate per il conteggio dei giorni di ritardo, con particolare riferimento al riscadenzamento dei crediti e alla concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi e riporti a nuovo su conti esistenti. Le autorità di vigilanza nazionali potranno stabilire requisiti più specifici in merito al riscadenzamento per le banche di propria pertinenza.</p>	<p><u>Si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La fattispecie rileva in misura particolare anche per il mercato creditizio nazionale</p> <p>Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La proposta di Direttiva non indica requisiti specifici in materia di riscadenzamento delle esposizioni. La tematica è attualmente all'esame del <i>Joint Working Group on Validation</i> istituito presso il CEBS.</p>
La Direttiva non prevede tale discrezionalità	467	<p>AGGIUSTAMENTI PER LA STAGIONALITÀ</p> <p>Gli effetti indotti dalla stagionalità e dall'anzianità del credito ("seasoning") possono influenzare in misura rilevante talune esposizioni al dettaglio a lungo termine, caratterizzate da un picco degli utilizzi vari anni dopo l'accensione della linea. Di conseguenza, per evitare forti oscillazioni del requisito patrimoniale derivanti dall'impiego di orizzonti temporali brevi per le stime di PD, le banche sono incoraggiate ad adottare alcuni aggiustamenti delle stime in funzione dei prevedibili effetti di anzianità; le autorità nazionali possono, a discrezione, rendere obbligatori tali aggiustamenti.</p>	<p><u>Non si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Dalle valutazioni sinora condotte è emersa l'esigenza delle banche di affinare e consolidare le metodologie e i processi necessari all'attuazione di adeguati sistemi di rating.</p> <p>Appare opportuno evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi rispetto ai benefici attesi.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Gli effetti derivanti dalla "stagionalità" delle esposizioni possono essere rilevanti sulla stima dei requisiti; peraltro, il fenomeno potrà essere colto mediante adeguate procedure di "stress testing" sul portafoglio complessivo.</p>
CRD, Allegato VII, Parte 4, § 56		<p>FLESSIBILITÀ NELL'APPLICAZIONE DEI REQUISITI PRESCRITTI PER I DATI CHE SONO STATI RILEVATI PRIMA DELLA DATA DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA</p> <p>Se gli enti creditizi possono dimostrare alle autorità competenti che per i dati che sono stati rilevati prima della data di attuazione della</p>	<p><u>Si intende esercitare la discrezionalità</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni legate all'esigenza di consentire adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole</p>

		<p>presente direttiva sono state effettuate le rettifiche necessarie per realizzare una sostanziale equivalenza con le definizioni di inadempimento o di perdita, le autorità competenti possono consentire agli enti creditizi una certa flessibilità nell'applicazione dei requisiti prescritti per i dati.</p>	
--	--	--	--

Articolo proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
		<i>Descrizione della discrezionalità</i>	<i>Indicazione sull'intenzione di esercitare o meno la discrezionalità e descrizione sintetica delle motivazioni e degli eventuali aspetti problematici connessi alla scelta proposta</i>
CRD, Allegato VIII, Parte 1, § 16		<p>GARANZIE IMMOBILIARI: IMMOBILI RESIDENZIALI</p> <p>Le autorità competenti possono rinunciare ad esigere l'osservanza della condizione per cui la capacità di restituzione del debito non deve dipendere dai risultati dell'immobile, se si sono accertate che sul loro territorio esiste un mercato di immobili residenziali ben sviluppato e consolidato con tassi di perdita sufficientemente bassi da giustificare tale trattamento. Ciò non impedisce alle autorità competenti di uno Stato membro che non si avvalgono della deroga di cui sopra di riconoscere come immobili residenziali ammissibili quelli riconosciuti tali in virtù di tale deroga in un altro Stato membro. Gli Stati membri rendono pubblico l'uso che essi fanno di tale deroga.</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità (cfr. scheda su "CRD, Allegato VI, Parte 1, § 46), nella misura in cui il mercato italiano si dimostri in grado di rispettare il requisito.</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Ai fini della valutazione di simili deroghe in altri Stati dell'UE andrà effettuata una valutazione caso per caso.</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 74		<p>PONDERAZIONE 50% DELLA PARTE DELL'ESPOSIZIONE GARANTITA DA IMMOBILI</p> <p>Le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare un fattore di ponderazione del rischio del 50% alla parte dell'esposizione pienamente garantita dal bene immobile residenziale o non residenziale situato nel territorio di tale Stato membro, se si sono accertate che i mercati rilevanti siano ben sviluppati e consolidati e i tassi di perdita da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali si mantengano entro i limiti seguenti:</p>	<p>Si intende esercitare la discrezionalità (cfr. scheda su Par. 74(25) dell'Accordo)</p> <p><u>MOTIVAZIONI</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE o del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di evitare in capo agli intermediari oneri eccessivi</p> <p><u>PUNTI DI ATTENZIONE</u></p> <p>Ai fini del concreto esercizio dell'opzione in esame occorre che le banche forniscano evidenze del rispetto delle condizioni quantitative previste dalla normativa internazionale (Cfr. anche scheda su Par. 508, nota 86, dell'Accordo).</p>

		<p>a) fino al 50 % del valore di mercato (o, laddove applicabile e se inferiore, il 60% del valore del credito ipotecario) non deve superare lo 0,3% dei prestiti in essere garantiti da immobili residenziali e/o non residenziali in un qualsiasi anno;</p> <p>b) le perdite complessive derivanti da prestiti garantiti rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali non devono superare lo 0,5% dei prestiti in essere garantiti da tale forma di beni immobili in un qualsiasi anno.</p>	
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 76		<p>Quando le autorità competenti non autorizzano il trattamento di cui al § 74 possono autorizzare gli enti creditizi ad applicare i fattori di ponderazione del rischio ammessi nell'ambito del predetto trattamento per le esposizioni garantite rispettivamente da immobili residenziali o da immobili non residenziali ubicati nel territorio degli Stati membri le cui autorità competenti autorizzano detto trattamento, previa l'osservanza delle condizioni applicabili nello Stato membro in oggetto.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>MOTIVAZIONI</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>PUNTI DI ATTENZIONE</u></p> <p>L'applicazione della migliore ponderazione alle esposizioni della specie riferite ad altri Paesi dell'UE andrà valutata caso per caso.</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 73		<p>RIDUZIONE DELLA LGD PER LE OPERAZIONI DI LEASING</p> <p>A titolo di deroga, conformemente ai livelli di copertura indicati, fino al 31 dicembre 2012 le autorità competenti possono</p> <p>a) Consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 30% alle esposizioni di primo rango in forma di leasing di immobili non residenziali; e</p> <p>b) Consentire agli enti creditizi di assegnare una LGD del 35% alle esposizioni di primo rango in forma di</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità a condizione di disporre di informazioni quantitative che dimostrino la ridotta rischiosità delle operazioni della specie</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Andrà individuato esattamente l'ambito di applicazione della discrezionalità. Ciò implica una esatta definizione delle operazioni di leasing non residenziale e delle operazioni di leasing su attrezzature.</p>

		<p>leasing di attrezzature.</p> <p>Alla scadenza del periodo summenzionato, la deroga è soggetta a riesame.</p>	
CRD, Allegato VIII, Parte 2, § 23, 24, 25		<p>ALTRI TIPI DI PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO FUNDED</p> <p>Le seguenti classi di attività possono essere riconosciute come protezione dei crediti:</p> <p>a) depositi in contante presso un ente terzo o gli strumenti assimilabili detenuti da tale ente non nel quadro di un servizio di custodia e costituiti in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito (§23);</p> <p>b) polizze di assicurazione vita costituite in garanzia a favore dell'ente creditizio che concede il prestito (§24);</p> <p>c) strumenti emessi da enti terzi che saranno riacquistati da tali enti su richiesta (§25)</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra i Paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Dovranno essere definite le concreta modalità di attuazione delle discrezionalità. In particolare, occorrerà procedere: all'individuazione degli "strumenti assimilabili al contante" (§23); all'eventuale fissazione di requisiti minimi per il merito creditizio delle compagnie di assicurazione (§24); all'indicazione di requisiti per la piena liquidabilità dei titoli (§25).</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 2, § 18		<p>RICONOSCIMENTO DEGLI SCHEMI DI GARANZIA MUTUALISTICA</p> <p>Nel caso di garanzie personali fornite nel contesto di sistemi di mutua garanzia riconosciuti a tal fine dalle autorità competenti o fornite dalle entità di cui al punto 16 o assistite da una loro controgaranzia, i requisiti di cui alla lettera a) possono essere considerati rispettati quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <p>d) le autorità competenti si sono accertate che l'ente creditizio che concede il prestito ha il diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da parte del garante, corrispondente ad una stima attendibile dell'importo delle perdite economiche che</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con la possibilità di ridurre i costi di finanziamento delle piccole e medie imprese italiane che utilizzano le garanzie dei Confidi</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Andrà valutata la concreta modalità di attuazione della discrezionalità mediante la definizione di tempestivo ottenimento di un pagamento in acconto</p>

		<p>l'ente creditizio stesso potrebbe subire, comprese le perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto, in proporzione alla copertura della garanzia personale;</p> <p>e) le autorità competenti si sono accertate in altro modo degli effetti di protezione delle perdite assicurati dalla garanzia personale, tenuto conto anche delle perdite derivanti dal mancato versamento di interessi e di altri tipi di pagamenti cui il debitore è tenuto.</p>	
CRD, Allegato VIII, Parte 1, § 28		<p>RICONOSCIMENTO DEGLI ALTRI ENTI FINANZIARI COME SOGGETTI IDONEI ALLA FORNITURA DI PROTEZIONE DAL RISCHIO DI CREDITO</p> <p>Gli Stati membri possono riconoscere come fornitori di protezione dei crediti altri enti finanziari autorizzati e controllati dalle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza degli enti creditizi e sottoposti a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi.</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di consentire un maggior ricorso alle garanzie.</p> <p>La norma consentirebbe di riconoscere le garanzie di tutti gli intermediari finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale e, in particolare, dei Confidi, qualora assumessero la veste di società finanziaria ex-art. 107 TUB.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Dal tenore letterale della norma sembra che i suddetti intermediari debbano essere assoggettati a un sistema di vigilanza allineato con quello previsto per le banche.</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 3, §§ 43-44	154	<p>SCARTI STIMATI</p> <p>Le autorità di vigilanza potranno autorizzare le banche a calcolare gli scarti usando proprie stime interne della volatilità dei prezzi di mercato e dei tassi di cambio. Tale autorizzazione sarà concessa a condizione che siano soddisfatti i criteri qualitativi e quantitativi indicati ai paragrafi 156–165. Per i titoli di debito con rating pari o superiore a BBB-/A-3, le autorità di vigilanza potranno</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><i>Il Consiglio dell'Unione Europea ha proposto l'abrogazione della discrezionalità relativa agli scarti stimati</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La possibilità di stimare i fattori di sconto (<i>haircut</i>) con riferimento a categorie omogenee di titoli di debito è ragionevole, tenuto conto che per livelli di rating elevati, è possibile identificare gruppi di emittenti per i quali la volatilità dei prezzi tende a non divergere in misura significativa.</p>

		<p>consentire alle banche di calcolare una stima della volatilità per ciascuna categoria di titoli. Nel definire le categorie rilevanti, le istituzioni devono considerare: (i) la tipologia dell'emittente il titolo, (ii) il rating di quest'ultimo, (iii) la scadenza e (iv) la duration modificata. Le stime della volatilità devono essere rappresentative dei titoli effettivamente inclusi nella categoria specifica di quella banca. Per i titoli di debito con rating inferiore a BBB-/A-3 o gli strumenti di capitale stanziabili a garanzia gli scarti vanno calcolati per ogni singolo titolo.</p>	<p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il CEBS propone di chiarire cosa si intende per “<i>investment grade</i>”. A questo proposito si potrebbe introdurre in maniera esplicita – così come contenuto nel documento del Comitato di Basilea – il corrispondente livello di “BBB-/A-3”</p> <p>Al fine di mantenere, nei fatti, la discrezionalità nazionale, si potrebbe intervenire sui criteri per rendere accessibile l'opzione del calcolo interno degli scarti solo alle banche che rispettano requisiti stringenti (nella sostanza le banche già autorizzate per i modelli interni sul rischio di mercato che utilizzano la metodologia VaR).</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 12		<p>USO DEL METODO BASATO SU MODELLI INTERNI PER LE RETTIFICHE PER LA VOLATILITÀ</p> <p>In alternativa all'uso del metodo delle rettifiche di vigilanza per volatilità o delle rettifiche per volatilità basate su stime interne per il calcolo del valore dell'esposizione corretto integralmente (E*) derivante dall'applicazione di un accordo tipo di compensazione ammissibile, gli enti creditizi possono essere autorizzati a utilizzare un metodo basato su modelli interni che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo tipo di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. I modelli interni utilizzati per questo metodo forniscono stime della variazione potenziale di valore dell'importo non garantito dell'esposizione</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità limitatamente alle banche autorizzate a utilizzare i rating interni.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La possibilità di stimare la volatilità sulla base di propri modelli interni è coerente con le finalità generali della nuova regolamentazione.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Il concreto esercizio della discrezionalità determina l'esigenza di fissare regole per l'autorizzazione delle banche che dimostrino di essere in grado di dimostrare l'efficacia delle loro stime in termini di volatilità.</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 59	170 e 294	<p>CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI UNO SCARTO DELLO 0%</p> <p>170. Subordinatamente alle condizioni di seguito indicate, le autorità di vigilanza possono decidere di applicare alle operazioni di tipo PcT aventi per</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p>

		<p>controparte un operatore primario scarti dello 0% in sostituzione di quelli stabiliti per il metodo integrale. Questa deroga non è applicabile alle banche che adottano un approccio basato su modelli VaR, come illustrato ai paragrafi 178–181.</p> <p>294. Analogamente al metodo standardizzato, per le transazioni che soddisfano le condizioni stabilite nel paragrafo 170, e la cui controparte è un operatore primario così come specificato al paragrafo 171, le autorità possono scegliere di non applicare gli scarti prudenziali stabiliti nel metodo integrale, bensì uno scarto pari a zero</p>	
CRD, Allegato VIII, Parte 3, § 59.h	171	<p>OPERATORI PRIMARI</p> <p>La categoria <i>operatori primari</i> può comprendere, a discrezione dell'autorità nazionale di vigilanza, i seguenti soggetti:</p> <p>a) soggetti sovrani, banche centrali ed ESP;</p> <p>b) banche e società di intermediazione mobiliare;</p> <p>c) altre società finanziarie (comprese le compagnie di assicurazione) cui è applicabile una ponderazione di rischio del 20% in base al metodo standardizzato;</p> <p>d) fondi comuni di investimento regolamentati e soggetti a requisiti patrimoniali o di leva finanziaria;</p> <p>e) fondi pensione regolamentati;</p> <p>f) organismi di compensazione riconosciuti.</p>	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità; tuttavia, si osserva che il Consiglio dell'Unione Europea ne ha proposto l'abrogazione</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con la natura di soggetti sottoposti a regolamentazione degli operatori primari.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Si ritiene auspicabile la previsione di una norma che stabilisca l'obbligo di pubblicare una lista degli operatori primari, in modo da aver presente quali controparti estere rientrano nella categoria.</p>
La norma non è contemplata nella proposta di direttiva	172	<p>OPERAZIONI PCT SU TITOLI DI STATO</p> <p>Se un'autorità di vigilanza applica una deroga specifica alle operazioni di tipo PcT a fronte di titoli emessi dal soggetto sovrano nazionale, le altre autorità di vigilanza potranno consentire alle banche di loro competenza un trattamento analogo per le operazioni della</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p>

		specie.	La Banca d'Italia dovrà decidere volta per volta se riconoscere le deroghe stabilite da altre autorità di vigilanza su operazioni pronti contro termine su titoli di Stato.
La norma non è contemplata nella proposta di direttiva. Gli emendamenti del Consiglio ne hanno proposto l'introduzione nella CRD, Allegato VII, Parte 2, §§ 5, 7 e 19	373 nota 78 (nella versione italiana nota 80)	<p>RICONOSCIMENTO DI ALTRI GARANTI NEL CASO DI COPERTURA DEL RISCHIO DI DILUIZIONE</p> <p>A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, al fine di determinare i requisiti patrimoniali per il rischio di diluizione le banche possono riconoscere i garanti assegnatari di un rating interno e con PD inferiore ad "A-" nell'ambito del metodo IRB di base</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La scelta di ridurre lo spazio per il riconoscimento dei garanti assegnatari di rating interno potrebbe penalizzare il sistema bancario italiano, tenendo conto della specificità del mercato nazionale, basato su una molteplicità di imprese di dimensione medio-piccola, le cui valutazioni esterne difficilmente si posizionano su livelli <i>investment grade</i>.</p> <p>Appare opportuno evitare possibili distorsioni operative derivanti dall'applicazione delle nuove regole prudenziali</p> <p>La fattispecie rileva in misura particolare per il mercato creditizio nazionale</p>
La norma non è contemplata nella proposta di direttiva	507 nota 85 (nella versione italiana nota 87)	<p>DEFINIZIONE DELLE GARANZIE REALI CRE/RRE IDONEE</p> <p>Il Comitato dà atto che in alcuni paesi nei quali l'edilizia multifamiliare costituisce una quota importante del mercato delle abitazioni e lo Stato promuove questo settore anche attraverso imprese pubbliche specializzate con un ruolo primario come costruttori, le caratteristiche di rischio dei crediti garantiti da ipoteca su questo tipo di immobili residenziali sono assimilabili a quelle delle tradizionali esposizioni verso imprese. In tali circostanze, l'autorità nazionale di vigilanza potrà riconoscere le ipoteche su residenze multifamiliari come garanzia idonea per le esposizioni verso imprese.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La possibilità di riconoscere ulteriori tipologie di immobili residenziali come garanzie reali valide a fini prudenziali potrebbe rappresentare una scelta rilevante, nella misura in cui essa possa essere utilizzata per favorire specifici settori del mercato immobiliare (ad esempio l'edilizia popolare).</p> <p>Elementi di perplessità possono emergere con riferimento a situazioni nelle quali il conferimento di immobili potrebbe non risultare soddisfacente dal punto di vista prudenziale (ad esempio nel caso di società immobiliare che non hanno ancora completato gli immobili in costruzione).</p> <p>Per valutare nel concreto le modalità di esercizio della discrezionalità occorre una riflessione congiunta con il sistema bancario sulla dimensione e rilevanza del mercato dell'edilizia multifamiliare in Italia e sulla possibilità di ricondurre il mercato italiano nell'ambito descritto dalla norma.</p>

CRD, Allegato VIII; Parte 1, § 17	508 nota 86 (nella versione italiana nota 88)	<p>Le Autorità nazionali possono riconoscere tra le garanzie reali valide a fini prudenziali le ipoteche su immobili commerciali anche se, in generale, finanziamenti assistiti da immobili commerciali potrebbero essere classificati nel portafoglio del tipo <i>specialised lending</i>.</p> <p>Tale opzione può essere esercitata in casi eccezionali nei paesi in cui esiste da molti anni un mercato immobiliare molto sviluppato. In particolare, occorre verificare che:</p> <p>(i) le perdite derivanti da prestiti erogati fino al minor importo tra (a) il 50% del valore di mercato dell'immobile commerciale dato in garanzia e (b) il 60% del valore delle ipoteche non superi lo 0,3% dell'ammontare dei prestiti in essere in ogni anno;</p> <p>(ii) le perdite complessive derivanti dai finanziamenti immobiliari non siano di importo superiore allo 0,5% dell'ammontare dei prestiti in essere in ogni anno.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 2, sez. II, par. 3).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La possibilità di riconoscere gli immobili commerciali come garanzie reali idonee a fini prudenziali rappresenta una scelta rilevante (cfr. scheda sul Par. 74, nota 25, dell'Accordo)</p> <p>Ai fini del concreto esercizio della discrezionalità occorre che le banche siano fornite delle informazioni necessarie sulla base dei dati di mercato.</p>
CRD, Allegato VIII, Parte 1, § 21	521	<p>REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI GARANZIE FISICHE</p> <p>Le autorità di vigilanza possono permettere che sia riconosciuto l'effetto di attenuazione del rischio di determinate altre garanzie materiali. Ciascuna autorità stabilirà quali eventuali tipi di garanzie soddisfano nella propria giurisdizione entrambi i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di un mercato liquido per lo smobilizzo della garanzia in modo rapido ed economicamente efficiente; - la presenza di prezzi di mercato della garanzia significativi e accessibili al pubblico. 	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con le possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e dei mercati.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Si ritiene che le garanzie costituite da merci possano essere ammesse qualora rispettino le condizioni indicate nella norma (mercato liquido per lo smobilizzo e prezzi di mercato significativi).</p>

		Le autorità mireranno ad assicurare che l'ammontare realizzato dalla banca con lo smobilizzo della garanzia non si discosti in misura eccessiva da tali prezzi di mercato.	
CRD, Allegato VIII, Parte 1, § 20		<p>RICONOSCIMENTO DI ALTRE GARANZIE REALI AMMISSIBILI</p> <p>Le autorità competenti possono riconoscere come garanzie reali ammissibili i crediti derivanti da operazioni commerciali o da operazioni con una durata originaria non superiore a 1 un anno. Sono esclusi i crediti collegati a cartolarizzazioni, subpartecipazioni e derivati su crediti o gli importi dovuti da soggetti affiliati.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità, adottando un trattamento coerente con quello dei crediti commerciali acquistati.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni connesse con le possibili evoluzioni negli strumenti finanziari e dei mercati.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Per il concreto esercizio di tale discrezionalità, occorre svolgere, congiuntamente al sistema bancario, specifiche valutazioni sulla tipologia dei crediti commerciali ammissibili e sulla loro liquidabilità. Per quanto attiene agli altri crediti dovrà essere individuata la soglia massima di durata originaria.</p>
CRD, Articolo 101 e Allegato XI, § 2	551 e 564	<p>SUPPORTO IMPLICITO ALLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE</p> <p>551. Si ha supporto implicito quando una banca fornisce a un'operazione di cartolarizzazione un sostegno che eccede quanto preliminarmente stabilito nella documentazione contrattuale.</p> <p>564. Una banca che fornisce supporto implicito a un'operazione di cartolarizzazione dovrà quanto meno assicurare un'apposita dotazione patrimoniale a fronte di tutte le esposizioni associate a tale operazione come se non fossero cartolarizzate. Inoltre, le banche non possono computare nel patrimonio di vigilanza eventuali utili da cessione, così come definiti al paragrafo 562. Infine, la banca dovrà rendere pubblicamente noti (i) il carattere extracontrattuale del</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Cfr. Bollettino di vigilanza n. 12/2001, in materia di trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La fornitura di un supporto di credito implicito alle operazioni di cartolarizzazione viene valutato in maniera del tutto analoga alla sottoscrizione di tranche <i>junior</i> della cartolarizzazione.</p> <p>Eventuali supporti impliciti individuati <i>ex-post</i> potrebbero determinare il mancato riconoscimento dell'operazione di cartolarizzazione a fini prudenziali.</p> <p>Le banche dovranno dotarsi di idonei presidi organizzativi per valutare correttamente il rischio di credito assunto mediante la fornitura del supporto implicito.</p>

		<p>supporto da essa fornito e (ii) il connesso impatto sul capitale.</p> <p>791. La fornitura di supporto implicito (o non contrattuale), in contrapposizione alle forme contrattuali di supporto al credito, solleva notevoli perplessità di ordine prudenziale. (...). Di conseguenza, è auspicabile che le autorità nazionali di vigilanza adottino le iniziative appropriate qualora un'organizzazione bancaria fornisca un supporto implicito</p>	
CRD, Articolo 95(1) e Allegato IX, Parte 2, §§ 1-2.	554 e 555	<p>REQUISITI OPERATIVI PER LE CARTOLARIZZAZIONI</p> <p>Le cartolarizzazioni (tradizionali e sintetiche) sono riconosciute a fini prudenziali solo se la banca <i>originator</i> ha trasferito una quota significativa del rischio di credito relativo al portafoglio sottostante.</p> <p>In caso contrario, le banche dovranno calcolare i requisiti patrimoniali sul portafoglio come se non avessero realizzato la cartolarizzazione.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico. L'Autorità di vigilanza deve indicare la soglia di significatività del rischio di credito trasferito perché l'operazione possa essere trattata a fini prudenziali come una cartolarizzazione.</p> <p>A tale fine occorre definire cosa costituisce il "rischio" di un portafoglio cartolarizzato a fini prudenziali (perdita attesa/inattesa).</p> <p>Il concetto di trasferimento significativo del rischio di un portafoglio introduce un definizione "oggettiva" delle operazioni di cartolarizzazione.</p> <p>Peraltro, tenuto conto della rilevanza della questione e della necessità di evitare arbitraggi regolamentari internazionali, si ritiene opportuno promuovere una definizione univoca e condivisa a livello internazionale.</p>
CRD, Allegato IX, Parte 4, §§ 12-13	574 (a)	<p>TRATTAMENTO DELLE ESPOSIZIONI A FRONTE DELLA "SECONDA PERDITA" NEI PROGRAMMI ABCP</p> <p>Non sono richieste deduzioni per le esposizioni derivanti da cartolarizzazione prive di rating provenienti da sponsor di programmi</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p>

		<p>ABCP che soddisfino le seguenti condizioni:</p> <p>a) l'esposizione risulti in posizione a fronte della "seconda perdita" o in posizione di rischio migliore e la posizione a fronte della "prima perdita" fornisca a quella di "seconda perdita" una significativa protezione creditizia</p>	<p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico. L'Autorità di vigilanza deve indicare la soglia di significatività per la protezione del rischio di credito fornito dalle posizioni di "prima perdita".</p> <p>Si ritiene di promuovere a livello internazionale una definizione omogenea del concetto di trasferimento significativo del rischio, al fine di non creare interpretazioni eterogenee che potrebbero avere effetti distorsivi sul mercato delle cartolarizzazioni.</p>
CRD, Allegato IX, Parte 4, §16	582 e 641	<p>APPLICAZIONE DI UN FATTORE DI CONVERSIONE CREDITIZIA PARI A ZERO</p> <p>582. A discrezione delle autorità nazionali di vigilanza, e se previsto nella documentazione contrattuale, il "servicer" può anticipare i fondi necessari per assicurare agli investitori un flusso ininterrotto di pagamenti, purché egli abbia titolo al rimborso integrale e tale diritto abbia una maggiore priorità nel rimborso rispetto alle altre ragioni di credito sui flussi di cassa derivanti dal portafoglio di esposizioni sottostanti. Le autorità di vigilanza hanno inoltre la possibilità di applicare un fattore di conversione creditizia (FCC) dello 0% a tali facilitazioni qualora risultino revocabili incondizionatamente e senza preavviso da parte delle banche.</p> <p>641. Tali facilitazioni vengono trattate secondo quanto descritto al paragrafo 582.</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe (Cfr. Bollettino di vigilanza n. 3/2000, in materia di trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La regolamentazione internazionale consente di riconoscere un fattore di conversione creditizia pari a 0 alle <i>servicer's advance facility</i> senza tenere conto della durata (come avviene attualmente in base alla normativa nazionale) sulla base della sussistenza delle condizioni di revocabilità incondizionata e senza preavviso. Tale facilitazione va ricondotta tuttavia al caso in cui la funzione di <i>servicer</i> non sia svolta dalla banca <i>originator</i> (o da altre istituzioni appartenenti al medesimo gruppo bancario).</p>
CRD, Allegato IX, Parte 4, §§ 56-57	639	<p>METODO SEMPLIFICATO PER IL CALCOLO DELLA "SUPERVISORY FORMULA"</p> <p>Qualora una banca non possa praticamente ricorrere all'approccio "<i>bottom-up</i>" o a quello "<i>top-down</i>" per il calcolo del K_{IRB}, essa – in via eccezionale e previo consenso dell'autorità</p>	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni legate all'esigenza di consentire adeguata flessibilità nell'applicazione delle nuove regole.</p>

		<p>di vigilanza – può essere temporaneamente autorizzata ad applicare il metodo seguente. Se la linea di liquidità è conforme alla definizione di cui ai paragrafi 578 o 580, essa può applicare il fattore di ponderazione più elevato previsto nel metodo standardizzato tra quelli associati alle singole esposizioni sottostanti cui si riferisce la facilitazione stessa. Ove la linea di liquidità risponda alla definizione contenuta nel paragrafo 578, l'FCC deve essere pari al 50% se il credito ha scadenza originaria pari o inferiore a un anno e del 100% se superiore. Ove la linea di credito rientri nella definizione di cui al paragrafo 580, l'FCC deve essere del 20%. In tutti gli altri casi, l'ammontare nozionale della linea di liquidità deve essere dedotto dal patrimonio di vigilanza.</p>	<p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La possibilità di applicare il metodo standard consente di ridurre i casi in cui le banche sono tenute a dedurre dal patrimonio di vigilanza il valore nozionale associato alle linee di liquidità concesse a favore di operazioni di cartolarizzazione. Questi casi si possono avere quando le banche non dispongono di dati e informazioni sul portafoglio cartolarizzato sufficienti per calcolare i parametri necessari per utilizzare la <i>Supervisory formula</i>.</p>
CRD, Allegato IX, Parte 4, § 51		<p>Per le cartolarizzazioni che riguardano esposizioni al dettaglio, le autorità competenti possono consentire che sia applicata la <i>supervisory formula</i> utilizzando le semplificazioni $h = 0$ e $v = 0$.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p>Motivazioni legate all'esigenza di consentire adeguate flessibilità nell'applicazione delle nuove regole</p>
La proposta di Direttiva non contempla questa disposizione	798	<p>CLAUSOLE "CALL"</p> <p>L'Autorità potrà discrezionalmente richiedere una revisione prima che la banca eserciti la facoltà conferita dalla clausola "<i>call</i>", verificando ad esempio i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i motivi per cui la banca ha deciso di attivare tale clausola; — l'impatto dell'esercizio della clausola sul coefficiente patrimoniale della banca. 	<p><i>Si intende esercitare le discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni da ricollegare all'esigenza di ostacolare fenomeni di arbitraggio regolamentare.</p> <p>Motivazioni collegate con l'esistenza nella normativa vigente di disposizioni analoghe in materia di trattamento prudenziale delle operazioni di cartolarizzazione (cfr. Bollettino di vigilanza n. 2/2003).</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p>

			<p>La facoltà di estinzione anticipata da parte dell'organo di vigilanza viene anche citata come uno dei possibili esempi di supporto implicito fornito all'operazione da parte della banca <i>originator</i> (cfr. scheda 551 e 564).</p> <p>Peraltro, il testo in esame – riferibile al 2° pilastro – sembra in contrasto con i requisiti previsti per il riconoscimento a fini prudenziali delle cartolarizzazioni tradizionali; in particolare, è previsto che una banca <i>originator</i> non deve mantenere un controllo “effettivo” sul portafoglio cartolarizzato, dove con tale termine si intende anche la possibilità di riacquistare dal cessionario le esposizioni trasferite in precedenza al fine di realizzare i corrispondenti benefici (cfr. par. 554 (b)).</p> <p>La mancata previsione di tale norma nella proposta di direttiva sanerebbe la contraddizione presente nell'Accordo: le clausole <i>call</i> non potrebbero mai essere previste in operazioni di cartolarizzazione tradizionali a meno che non rivestano la forma di <i>clean-up call</i>.</p>
CRD, 98(2)	Articolo	<p>MUTUO RICONOSCIMENTO DEL <i>MAPPING</i> SU OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE</p> <p>Ai fini dell'applicazione dei fattori di ponderazione del rischio alle posizioni inerenti a cartolarizzazione, se le autorità competenti di uno Stato membro hanno definito una procedura di <i>mapping</i> (cioè il collegamento tra valutazione del rischio e ponderazione) di una ECAI le autorità competenti di altri Stati membri possono riconoscere tale decisione senza procedere ad una propria valutazione.</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità</i> (Cfr. scheda su CRD, Articolo 82(2))</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'esigenza di procedere a un'autonoma valutazione delle procedure di <i>mapping</i> da parte di tutte le ECAI le cui valutazioni sono utilizzate da banche italiane.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>La materia è attualmente oggetto di approfondimento da parte del CEBS, al fine di pervenire a una soluzione comune.</p>
CRD, 100(3) e (4)	Articolo	<p>OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ESPOSIZIONI AL DETTAGLIO CON CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO</p> <p>Nel caso di cartolarizzazioni dotate di una clausola di rimborso anticipato di esposizioni al dettaglio senza impegno a fermo, revocabili incondizionatamente e senza preavviso, qualora il rimborso anticipato sia innescato da un valore quantitativo in relazione ad un elemento diverso dal margine positivo medio</p>	<p><i>Non appare essere una fattispecie rilevante sul mercato italiano</i></p>

		a tre mesi, le autorità competenti possono applicare un trattamento analogo a quello previsto per il rimborso innescato dal margine positivo medio a 3 mesi.	
--	--	---	--

Articolo proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
CAD, Articolo 20, §§ 2-3		<p>ESENZIONE DI ALCUNE IMPRESE DI INVESTIMENTO DAL REQUISITO PATRIMONIALE</p> <p>Le autorità competenti possono escludere le imprese di investimento che non assumono rischi in proprio dalle norme sul requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo, mantenendo l'attuale regime prudenziale (maggiore tra il requisito "altri rischi" [25% costi operativi fissi] e la somma del requisito per il rischio di credito e mercato).</p> <p>Le autorità competenti possono escludere dalle norme sul requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo talune imprese di investimento che assumono rischi in proprio se:</p> <ul style="list-style-type: none"> negozano per conto proprio solo allo scopo di eseguire ordini dei clienti o di essere ammessi ad un sistema di compensazione e regolamento o a una borsa valori riconosciuta quando operano in qualità di agenti o eseguono ordini di clienti ovvero non detengono denaro o valori mobiliari della clientela; effettuano solo negoziazioni per conto proprio; non hanno clienti esterni; per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilità di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo. <p>Tali intermediari sono soggetti ad un requisito</p>	<p><i>Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficiano della riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento dei paesi membri dell'UE e del G-10.</p>

		pari alla <u>somma</u> del requisito per il rischio di credito, di mercato e altri rischi.	
CAD, Articoli 24(1) e 25(1)		<p>ESENZIONE DI ALCUNE IMPRESE DI INVESTIMENTO DAL REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO</p> <p>Le autorità competenti possono escludere le imprese di investimento dai requisiti patrimoniali consolidati esentare le imprese di investimento qualora le tutte le imprese di investimento del gruppo rientrino tra le imprese di investimento di cui all'articolo 20, paragrafi 2 e 3 (vedi scheda precedente) e il gruppo non comprenda enti creditizi.</p>	<p><i>Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficiano della riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento dei paesi membri dell'UE e del G-10.</p>
CRD, Articolo 155		<p>APPLICAZIONE DI UN REQUISITO INFERIORE ALL'AREA "NEGOZIAZIONE E VENDITE"</p> <p>Fino al 31 dicembre 2012, per gli enti creditizi il cui indicatore pertinente per l'area di attività "Negoziazioni e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori pertinenti per tutte le sue aree di attività gli Stati membri possono applicare nel metodo standardizzato una percentuale del 15% all'area di attività "Negoziazioni e vendite" (anziché 18%).</p>	<p><i>Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Non sussistono oggettive motivazioni tecniche che inducono a ritenere, per l'attività di "Negoziazione e Vendite", l'esigenza di una percentuale del 15%. Si ritiene che l'applicazione della percentuale del 18% non determini rischi di disparità concorrenziale per le banche italiane, atteso che numerosi paesi membri dell'UE e del G-10 non eserciteranno tale discrezionalità nei confronti degli enti creditizi.</p>
CAD, Articolo 45		<p>Fino al 31 dicembre 2012, per le imprese di investimento il cui indicatore pertinente per l'area di attività "Negoziazioni e vendite" rappresenti almeno il 50% del totale degli indicatori pertinenti per tutte le sue aree di attività gli Stati membri possono applicare nel metodo standardizzato una percentuale del 15% all'area di attività "Negoziazioni e vendite" (anziché 18%).</p>	<p><i>Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Evitare un eccessivo aggravio per le imprese di investimento che non beneficiano della riduzione del requisito a fronte del rischio di credito.</p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra imprese di investimento di paesi membri dell'UE e del G-10.</p>
CRD, Articolo 102(4) e Allegato X, Parte 4, § 3		<p>USO CONGIUNTO DEL METODO BASE E DEL METODO STANDARDIZZATO IN CASI ECCEZIONALI</p> <p>Le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi di utilizzare una</p>	<p><i>Si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La discrezionalità verrebbe esercitata solo al fine di consentire alla banca</p>

		combinazione dei due metodi	<p>capogruppo che utilizza a livello consolidato il metodo standardizzato di includere nel calcolo il capitale di una o più realtà controllate che utilizzano il metodo base. Tale discrezionalità verrebbe consentita in casi eccezionali (quali l'acquisizione di nuove aziende) e per periodi limitati. Non verrebbe invece consentito il caso opposto di una banca capogruppo che utilizza il metodo base e di una o più realtà controllate che utilizzano il metodo standardizzato.</p> <p>Tale soluzione è stata condivisa con gli altri paesi membri aderenti al CEBS. Essa consente, da un lato, di non costringere le banche che utilizzano il metodo standardizzato a livello di gruppo ad adottare il metodo base nel momento in cui una o più delle realtà controllate, per motivi eccezionali, non risultino temporaneamente in grado di adottare lo stesso metodo standardizzato. Nel caso opposto, essa consente di evitare arbitraggi regolamentari.</p>
CRD, Articolo 104(3)		<p>UTILIZZO DI UN INDICATORE ALTERNATIVO</p> <p>Per aree di attività definite, le autorità competenti possono, a determinate condizioni, autorizzare un ente creditizio ad utilizzare un indicatore alternativo per calcolare il suo requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo.</p>	<p><u>Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>L'utilizzo di indicatore diversi dal <i>gross income</i> potrebbe ingenerare difficoltà di gestione e problemi di parità di condizioni competitive tra intermediari dello stesso paese.</p>
CRD, Allegato X, Parte 2, § 7	652 nota 97 (99 nella versione italiana)	<p>METODO STANDARDIZZATO ALTERNATIVO (ASA)</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà discrezionale di consentire a una banca l'impiego del metodo standard alternativo ("Alternative Standard Approach" – ASA), a condizione che questa sia in grado di assicurare che tale metodo offra una base migliore, ad esempio, per evitare duplicazioni nel calcolo dei rischi</p>	<p><u>Non si riterrebbe di esercitare la discrezionalità.</u></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>L'opzione è stata di fatto pensata per quelle banche che appartengono ai paesi con tassi sugli impieghi strutturalmente elevati (es. paesi emergenti), per le quali il calcolo del capitale sui rischi operativi basato sul margine di intermediazione potrebbe determinare una duplicazione di requisito regolamentare rispetto al rischio di credito.</p> <p>Tale opzione non appare avere un impatto significativo nel sistema Italia, considerato anche che condizione necessaria per poter utilizzare tale approccio è quella di dimostrare di avere un'elevata PD del portafoglio. E' pertanto ipotizzabile che le sole banche che possano avere la facoltà di richiederne l'utilizzo sono i primari gruppi bancari italiani che adottano un approccio IRB nel credito, i quali, tuttavia, non presentano PD così elevate da giustificare l'utilizzo dell'approccio ASA.</p>

La proposta di Direttiva non contempla questa opzione	654 nota 98 (100 nella versione italiana)	<p>METODO STANDARDIZZATO: COMPENSAZIONI TRA REQUISITI POSTIVI E NEGATIVI</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà discrezionale di prevedere un criterio più conservativo di quello fissato dall'Accordo, che consente di compensare senza alcuna limitazione eventuali requisiti negativi (risultanti da un <i>gross income</i> negativo) con quelli positivi riferiti ad altre linee di <i>business</i>.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>La proposta di Direttiva UE, nell'ottica di individuare un criterio univoco tra i vari paesi, condiviso e non modificabile, prevede un metodo di calcolo dei <i>Gross Income</i> unico, che esclude la possibilità di effettuare compensazioni.</p> <p>Il criterio fissato dalla Direttiva appare condivisibile, tenuto conto che <i>Gross Income</i> negativi non presuppongono necessariamente assenza di rischi operativi (e certamente non contribuiscono a ridurre i rischi operativi connessi ad un'altra linea di business). Sotto altro profilo, va considerato che il metodo base - non distinguendo tra singole linee di business - di fatto prevede la compensazione tra <i>Gross Income</i> negativi e positivi; ne risulterebbe di conseguenza ridotto l'incentivo a utilizzare metodi più sofisticati.</p>
La proposta di Direttiva non contempla questa opzione	663 nota 101 (103 nella versione italiana)	<p>METODO STANDARDIZZATO: CRITERI DI IDONEITÀ. BANCHE NON OPERANTI SU SCALA INTERNAZIONALE</p> <p>Le autorità nazionali di vigilanza hanno la facoltà discrezionale di imporre i requisiti qualitativi previsti per il metodo Standard anche ai gruppi bancari non attivi internazionalmente.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità, coerentemente con l'ambito di applicazione della Direttiva CRD</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>In Italia, numerosi gruppi bancari che non sono attivi internazionalmente potranno richiedere di adottare il metodo Standard e, pertanto, dovranno rispettare - eventualmente sulla base di un principio di proporzionalità - i connessi requisiti qualitativi.</p>
CRD, Articolo 105(4)		<p>METODI AVANZATI DI MISURAZIONE (AMA). CRITERI DI IDONEITÀ</p> <p>Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero un ente finanziario impresa madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata per l'impresa madre e le sue filiazioni, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p>Motivazioni collegate con l'esigenza di evitare la duplicazione delle attività di valutazione da parte delle Autorità di vigilanza.</p>

CRD, Allegato X, Parte 3, § 8	669 (b)	<p>METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: PERDITE ATTESE E INATTESE</p> <p>Le autorità di vigilanza richiederanno alle banche di calcolare il proprio requisito di capitale come somma delle perdite attese (EL) e di quelle inattese (UL), a meno che la banca non possa dimostrare che è in grado di stimare adeguatamente EL nelle sue prassi operative interne, e quindi di spesarle/contabilizzarle nelle riserve, negli accantonamenti, etc..</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cui l'azienda individua, misura e include nel calcolo del capitale le EL.</p>
Allegato X, Parte 3, § 11	669 (d)	<p>METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: CORRELAZIONI TRA LE SINGOLE MISURE DEL RISCHIO OPERATIVO</p> <p>Le singole misure conseguite dalla rischiosità operativa devono essere sommate ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi. Tuttavia, la banca potrà utilizzare proprie stime di correlazione tra le singole misure di rischio operativo, a condizione che essa possa dimostrare all'autorità di vigilanza che i propri sistemi di correlazione sono solidi e implementati con integrità e tengono conto dei profili di incertezza che caratterizzano le stime di correlazione stesse (specie in periodi di stress). La banca deve validare le ipotesi alla base delle stime delle correlazioni attraverso appropriate tecniche quantitative e qualitative.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cui l'azienda tiene conto delle proprie stime interne di correlazione ai fini del calcolo del capitale regolamentare per rischio operativo</p>
La proposta di Direttiva non contempla questa opzione	673 (2° alinea)	<p>METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: SOGLIE PERDITE LORDE</p> <p>Le singole autorità nazionali potrebbero richiedere alle banche di raccogliere dati sui rischi operativi al di sopra di una prefissata soglia di perdita lorda (ad esempio, € 10 000).</p>	<p><i>Non si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>L'individuazione di un'adeguata soglia minima di perdita lorda non può essere definita in quanto strettamente connessa con le caratteristiche degli eventi di perdita che differiscono da banca a banca. Anche al proprio interno, una banca</p>

			<p>potrebbe individuare diverse soglie minime in base alla tipologia di evento considerato.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata la congruità dell'eventuale soglia prescelta.</p>
Allegato X, Parte 3, § 14	673 (5° alinea)	<p>METODI AMA. CRITERI DI IDONEITÀ: PERDITE OPERATIVE COLLEGATE AL RISCHIO DI CREDITO</p> <p>Le perdite operative collegate al un rischio di credito e storicamente incluse nella banca dati relativa a quest'ultima tipologia di rischio (ad esempio, carenze nella gestione delle garanzie reali) continueranno a essere trattate come rischi di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi ai sensi del nuovo Schema.</p>	<p><i>Si intende esercitare la discrezionalità.</i></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni collegate alla parità concorrenziale tra paesi membri dell'UE e del G-10.</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>In sede di valutazione del modello AMA verrebbe verificata le modalità con cui l'azienda tiene conto delle perdite operative collegate con i rischi di credito, anche alla luce delle peculiarità "Italiane" di talune di queste (ad es., le perdite operative connesse con casi di revocatoria fallimentare)</p>

Articolo proposta di Direttiva	Paragrafo Accordo "Basilea2"	Argomento	Proposta
CRD, Articolo 110(3)		Gli Stati membri possono esigere che vengano notificate le concentrazioni di fidi nei confronti dei datori di garanzie reali accettate dall'ente creditizio.	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità</i></p> <p>Non si tratta di una discrezionalità in senso tecnico, in quanto si prevede la possibilità di applicare regole più severe rispetto a quelle generali</p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Si tratta di una regola già presente nell'attuale regolamentazione (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)</p>
CRD, Articolo 113(3), da a) a f) l) e q)		Gli Stati membri possono esentare , in tutto o in parte, dall'applicazione dei limiti alla concentrazione dei rischi alcune categorie di fidi.	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Per i fidi verso soggetti a ponderazione zero si tratta di una regola già presente nell'attuale regolamentazione (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, All. A).</p> <p>Motivazioni connesse con l'opportunità di mantenere condizioni di parità concorrenziale con gli intermediari dei paesi dell'UE</p> <p><u>Punti di attenzione</u></p> <p>Per le altre categorie di fidi andrà effettuata una valutazione caso per caso</p>
CRD, Articolo 114(1)		Gli Stati membri, in alternativa alla concessione delle esenzioni totali o parziali, possono consentire agli enti creditizi che si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie di utilizzare un valore inferiore a quello del fido , purché detto valore non sia inferiore al totale dei valori delle esposizioni verso il cliente o il gruppo di clienti collegati, corretti per tenere conto delle attenuazioni del rischio, degli aggiustamenti per la volatilità e per il disallineamento delle scadenze..	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Motivazioni connesse con l'opportunità di mantenere condizioni di parità concorrenziale con gli intermediari dei paesi dell'UE</p> <p>Le garanzie reali finanziarie già oggi riducono il valore della posizione di rischio.</p>

CRD, Articolo 114(4)		Nel caso in cui siano riconosciuti gli effetti delle garanzie reali, gli Stati membri possono trattare le parti garantite del fido come se fossero fidi nei confronti del datore delle garanzie anziché nei confronti del cliente.	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Le garanzie reali finanziarie già oggi riducono il valore della posizione di rischio (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)</p> <p>Motivazioni connesse con l'opportunità di mantenere condizioni di parità concorrenziale con gli intermediari dei paesi dell'UE.</p>
CRD, Articolo 115(1)		Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20% alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e autorità locali degli Stati membri , laddove a tali crediti si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai sensi delle norme sul rischio di credito, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti, ai quali si applicherebbe un fattore di ponderazione del rischio del 20% ai ai sensi delle norme sul rischio di credito	<p><i>Si intenderebbe esercitare la discrezionalità</i></p> <p><u>Motivazioni</u></p> <p>Trattamento già previsto dalla vigente normativa (cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 5, sez. III, par. 1)</p> <p>Motivazioni connesse con l'opportunità di mantenere condizioni di parità concorrenziale con gli intermediari dei paesi dell'UE.</p>

Articoli proposta di Direttiva	Argomento
	<i>Descrizione della discrezionalità. Indicazioni sull'intenzione di esercitare o meno le discrezionalità saranno offerte se e quando queste diverranno definitive.</i>
CRD, Articolo 154(1 bis)	Estensione al metodo standardizzato della deroga prevista per la definizione di inadempimento nel caso di esposizioni verso imprese.
CRD, Articolo 154(1ter)	Riduzione transitoria (da 3 anni a 1 anno) della durata dell'utilizzo del sistema di rating interni ai fini del riconoscimento del metodo IRB di base
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 15 bis	Possibilità di riconoscere il medesimo trattamento prudenziale degli Stati sovrani agli enti del settore pubblico che beneficiano della garanzia del Governo centrale.
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 38 bis	Estensione del trattamento previsto per gli obblighi di riserva verso la BCE o una banca centrale nazionale anche al caso in cui tale obbligo sia adempiuto per il tramite di altro ente creditizio.
CRD, Allegato VI, Parte 1, § 44 bis	Estensione della ponderazione del 35% prevista per i crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali anche alle operazioni di leasing su immobili residenziali.
CRD, Allegato VII, Parte 1, § 11	Possibilità di applicare il trattamento previsto per il portafoglio retail qualificato anche alle esposizioni garantite da un vincolo sui conti di accredito dello stipendio (<i>wage accounts</i>)
CRD, Allegato VII, Parte 2, §§ 5, 7 e 19	Possibilità di riconoscere altri soggetti fornitori di protezione del credito nel caso di rischio di " <i>dilution</i> ".
CRD, Allegato IX, Parte 4, § 46 bis	Possibilità di applicare una ponderazione più bassa alle tranche <i>super-senior</i> nel caso in cui l'Autorità di vigilanza sia soddisfatta della capacità di assorbimento delle perdite delle tranche più subordinate.
CAD, Articolo 45A	Deroghe transitorie dai limiti ai grandi fidi per i piccoli intermediari di energia che operano anche in derivati